



# CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

## **Linee guida operative e protocolli comportamentali per prevenire l'elusione delle regole minime di concorrenza nelle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**

**Integrative delle linee guida ANAC n. 4**

**Allegato al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021**

**Approvate con Delibera di G.C. n. 249 del 22.12.2016**

**1° Aggiornamento approvato con Delibera di G.C. n. 207 del 12.11.2018**

**2° Aggiornamento approvato con Delibera di G.C. n. 261 del 27.12.2019**

**Indice**

|                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introduzione.....                                                                                                                                  | 3  |
| Premessa .....                                                                                                                                     | 3  |
| 1. Ambito di applicazione e definizioni .....                                                                                                      | 4  |
| 2. Principi generali .....                                                                                                                         | 5  |
| 3. Responsabile Unico del Procedimento.....                                                                                                        | 7  |
| 4. Stipula del contratto .....                                                                                                                     | 9  |
| 5. Progettazione di lavori, servizi e forniture.....                                                                                               | 12 |
| 6. Fasi progettuali relative all'affidamento di lavori .....                                                                                       | 12 |
| 7. Requisiti soggettivi degli operatori economici.....                                                                                             | 14 |
| 8. Modalità delle acquisizioni sotto soglia – Determina a contrarre .....                                                                          | 15 |
| 9. Rotazione degli affidamenti e degli inviti .....                                                                                                | 18 |
| 10. Acquisti di modico valore inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00).....                                                                      | 21 |
| 11. Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture .....                                                                                       | 24 |
| 12. Procedura negoziata per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad Euro<br>150.000,00 (centocinquantamila/00) .....                | 31 |
| 12.bis Criteri di affidamento di appalti di forniture e servizi.....                                                                               | 36 |
| 13. Seggio di Gara e Commissione Giudicatrice .....                                                                                                | 38 |
| 14. Affidamento di lavori di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) .....                                                    | 42 |
| 15. Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie minime .....                                               | 42 |
| 16. Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria .....                                                                                    | 42 |
| 17. Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza .....                                                                                           | 44 |
| 18. Pubblicità .....                                                                                                                               | 44 |
| 19. Economie di gara .....                                                                                                                         | 45 |
| 20. Esecuzione del contratto.....                                                                                                                  | 45 |
| 21. Variazioni contrattuali in corso d'opera.....                                                                                                  | 46 |
| 22. Aggiornamento del quadro economico.....                                                                                                        | 46 |
| 23. Prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva. Polizze assicurative.<br>Polizza per il pagamento della rata di saldo..... | 47 |
| 24. Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti.....                                                                                | 48 |
| 25. Disposizioni in merito alla corretta applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in<br>fase di affidamento di contratti .....        | 49 |
| 26. Trattamento dei dati personali.....                                                                                                            | 49 |
| 27. Norme finali ed entrata in vigore .....                                                                                                        | 49 |
| Allegato (1) – Scheda controllo requisiti                                                                                                          |    |
| Allegato (2) – Proposta di Acquisto/affidamento                                                                                                    |    |
| Allegato (3) – Procedura di Sicurezza, Adempimenti in fase di affidamento di contratti di appalto,<br>d'opera o di somministrazione                |    |

## Introduzione

Le presenti Linee Guida sono state aggiornate alla luce delle disposizioni della legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 (cosiddetto sblocca cantieri).

La legge n. 55/2019 è stata pubblicata sulla G.U.R.I. n. 140 del 17 giugno 2019.

## Premessa

Ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (d'ora in avanti **Codice**), recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", e delle Linee Guida n. 4 emanate dall'ANAC, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", con le presenti Linee Guida si intendono disciplinare le modalità di affidamento dei contratti pubblici di competenza del Comune di Albano Laziale (d'ora in avanti **Comune**) il cui valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria così come fissate dall'art. 35, comma 1, del Codice. Tali soglie sono periodicamente rideterminate (di norma ogni due anni) con provvedimento della Commissione Europea che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Con riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, le procedure di affidamento possono essere distinte in:

- a) **procedure semplificate** - le procedure di affidamento previste dall'art. 36, comma 2 – lett. a), lett. b), c) e c-bis), del Codice (amministrazione diretta; affidamento diretto; procedura negoziata);
- b) **procedure ordinarie** - le procedure di affidamento previste dall'art. 60 del Codice (procedura aperta), dall'art. 61 del Codice (procedura ristretta), dall'art. 62 del Codice (procedura competitiva con negoziazione), nonché le altre procedure previste, in via residuale o specifica, dall'art. 63, dall'art. 64 e dall'art. 65 del Codice.

Le presenti Linee Guida hanno l'obiettivo di fornire indicazioni in merito alla gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle procedure semplificate:

a) chiarendo i termini ed i contenuti delle procedure da seguire per gestire gli affidamenti diretti di contratti di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) e di lavori di importo inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00) per i quali, in ragione della non assoggettabilità alla programmazione prevista dall'art. 21 del Codice, va previsto l'obbligo di formalizzazione della "**Proposta di Acquisito/Affidamento**" contenente tutti i dati relativi all'acquisizione nonché l'obbligo di approvazione di tale richiesta da parte del soggetto apicale del Settore/Servizio cui afferisce l'affidamento del contratto;

b) chiarendo la differenza tra indagine esplorativa (in caso di affidamento diretto) e indagine di mercato (in caso di procedura negoziata);

c) individuando le modalità operative con cui svolgere l'indagine esplorativa o l'indagine di mercato indicando i relativi mercati di riferimento;

d) definendo i criteri oggettivi che il Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in avanti **R.U.P.**) deve utilizzare nello svolgimento dell'indagine esplorativa per identificare l'operatore economico da consultare nell'affidamento diretto;

e) individuando i casi nei quali è possibile gestire la procedura di affidamento diretto con un'unica determina semplificata ed i casi nei quali, per contro, è sempre necessario procedere con due determine (a contrarre e di aggiudicazione);

f) fornendo chiarimenti ed indicazioni in ordine all'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti mediante:

- l'individuazione dei settori merceologici, delle categorie di opere, dei settori di servizi;
- la suddivisione degli affidamenti in fasce di valore economico, entro le quali confinare l'operatività del

principio medesimo;

g) definendo gli indici sintomatici dell'aggiramento del principio di rotazione, con riferimento agli **affidamenti operati negli ultimi tre anni solari**, mediante:

- ricorso ad arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
- affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5 - lettera m), del Codice (*esistenza di situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. tra operatori che partecipano alla medesima procedura*);

h) definendo gli affidamenti di modesta entità;

i) definendo la quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso;

l) definendo, in maniera chiara, gli adempimenti relativi alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione;

m) prevedendo la digitalizzazione della procedura, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici;

n) definendo il percorso per adeguare le procedure alle modalità di digitalizzazione disciplinate dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione previsto all'art. 44 del Codice;

o) definendo i criteri da seguire per la nomina di componenti delle Commissioni Giudicatrici interni all'Ente;

p) fornendo chiarimenti per la corretta applicazione delle procedure da adottare per la corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 agli appalti relativi a lavori, servizi e forniture.

## 1. Ambito di applicazione e definizioni

1. Ai fini delle presenti Linee Guida si fa riferimento alle definizioni contenute nell'art. 3 del Codice.

2. Le presenti Linee Guida si applicano ai contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie - di cui all'art. 35 del Codice, come individuate dai Regolamenti CE vigenti - affidati dal Comune mediante il ricorso alle procedure semplificate e necessari per l'attuazione delle attività istituzionali.

3. Le presenti Linee Guida non si applicano ai contratti di qualsiasi importo esclusi o estranei dall'applicazione del Codice, affidati dal Comune sulla base delle norme di diritto privato, per i quali va garantito - in ogni caso - il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, libera concorrenza, imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

4. Per contratti di **appalto di lavori** si intendono i contratti stipulati per iscritto con uno o più operatori economici aventi ad oggetto l'esecuzione dei lavori e delle attività di cui all'art. 3 - comma 1, lett. ll) e nn) - del Codice ed all'Allegato I° dello stesso Codice;

5. Per contratti di **appalto di servizi** si intendono i contratti aventi ad oggetto le prestazioni di servizi di cui all'art. 3 - comma 1, lett. ss) - del Codice diversi da quelli indicati nella lett. ll) del medesimo art. 3;

6. Per contratti di **appalto di fornitura** di beni, ai sensi dell'art. 3 - comma 1, lett. tt) - del Codice, si intendono i contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

7. Le disposizioni delle presenti Linee Guida vengono applicate in via integrativa rispetto alle prevalenti fonti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici.

8. Le presenti Linee Guida sono integrate da altre disposizioni organizzative e da regolamenti interni del Comune relativi a materie specifiche previste da normative statali e/o regionali.

9. Qualora le disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali che disciplinano i procedimenti amministrativi oggetto delle presenti Linee Guida subiscano modifiche e/o integrazioni, le disposizioni delle presenti Linee Guida, eventualmente divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali

sopravvenute.

10. Gli operatori economici, all'atto della partecipazione ad una procedura di gara e/o della stipula del contratto dovranno dichiarare:

10.1) di non essere incorsi nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 nonché l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il Segretario Generale i Dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa del Comune di Albano Laziale;

10.2) di accettare e di impegnarsi a rispettare il Patto di Integrità approvato dal Comune di Albano Laziale con Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 21/11/2018 e successivi aggiornamenti;

10.3) di essere edotti degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato dal Comune di Albano Laziale con delibera di Giunta Comunale n. 200 del 27/10/2016 e successivi aggiornamenti (reperibile sul sito internet del Comune [www.comune.albanolaziale.rm.it](http://www.comune.albanolaziale.rm.it) sezione "Albo pretorio/Delibere") nonché di impegnarsi ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

10.4) di impegnarsi a segnalare al Comune di Albano Laziale qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla medesima procedura di affidamento, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

11. Gli importi indicati nelle presenti Linee Guida si intendono al netto dell'IVA.

12. Nell'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture il Comune, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

13. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, di cui all'art. 3, comma 1 - lett. cccc) e lett. dddd), del Codice previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione ed aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione previste dal Codice e della presenti Linee Guida.

14. Restano fermi gli obblighi di utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici di cui all'art. 40 ed all'art. 52 del Codice.

15. Fino al 31 dicembre 2020, per effetto delle disposizioni dell'art. 1 - comma 1, lett. a) - della legge n. 55/2019, è sospesa l'applicazione delle disposizioni dell'art. 37 - comma 4 - del D. Lgs. n. 50/2016. Per lo svolgimento delle procedure di gara/affidamento il ricorso alla C.U.C. costituita, con convenzione del 21 dicembre 2018, tra i Comuni di Albano Laziale (capofila) e Castel Gandolfo:

15.1) è generalmente escluso per le procedure semplificate;

15.2) è facoltativo per le procedure ordinarie. In tale caso nella determina a contrarre va fornita adeguata motivazione in ordine alla scelta, o meno, di ricorrere alla C.U.C. in ragione della particolarità e delle caratteristiche dello specifico contratto da affidare.

## **2. Principi generali**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure di cui alle presenti Linee Guida, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, dall'art. 34 (*criteri di sostenibilità energetica e ambientale*) e dall'art. 42 (*prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse*) del Codice e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite all'art. 3 - comma 1, lett. aa) - del Codice.

2. Le procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture devono sempre garantire la "qualità" delle prestazioni. Le procedure di "affidamento" devono avvenire nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. Le procedure di

“esecuzione” devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti espressamente consentiti dalle legge, a criteri espressamente previsti nei bandi di gara o nelle lettere di invito ispirati a esigenze sociali, tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale, della promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

3. È fatta salva l’obbligatorietà di applicare l’art. 50 del Codice inserendo clausole sociali nei documenti di gara relativi all’affidamento di contratti di concessione o d’appalto di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera, ad esclusione di quelli aventi natura intellettuale. Le disposizioni della cosiddetta “**clausola sociale**” vanno temperate con l’esigenza di rispettare i principi nazionali e comunitari in materia di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza nonché con l’esigenza di evitare che sia lesa la libertà di impresa, riconosciuta e garantita dall’art. 41 della Costituzione o che risulti scoraggiata la partecipazione ad una procedura di affidamento o sia limitata la platea dei partecipanti.

4. I limiti di spesa indicati nelle presenti Linee Guida si riferiscono all’importo massimo per ogni procedura attivata. Il calcolo del valore stimato dell’appalto di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato ivi compresa **qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi** del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. In particolare vanno compresi nel valore stimato dell’appalto gli importi relativi a:

- a) prestazioni aggiuntive di cui all’art. 63, comma 3 – lett.b) e comma 5, del Codice;
- b) clausole contrattuali di cui all’art. 106, comma 1 – lett.a), del Codice se monetizzabili;
- c) modifiche non sostanziali di cui all’art. 106, comma 1 – lett. e), del Codice se monetizzabili;
- d) valore connesso alla proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del Codice;
- e) opzioni di rinnovo espresso previste nei documenti di gara (vedi bando tipo ANAC n. 1/2017);
- f) premi per candidati ed offerenti [ad esempio: dialogo competitivo (art. 64), concorsi di progettazione (art. 141 e 152), concorso di idee (art. 156)];
- g) pagamenti per candidati o offerenti [ad esempio: dialogo competitivo (art. 64), concorsi di progettazione (art. 141 e 152), concorso di idee (art. 156)];

5. Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurre l’affidamento alle regole ed ai limiti di valore delle presenti Linee Guida o ad una fascia di importo inferiore. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi distintamente individuati dagli strumenti programmatori, nonché quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del R.U.P.

6. Nel caso di scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, nel calcolo del valore stimato devono essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria (anche se appartenenti a diversi lotti) connessi ai lavori oggetto di permesso di costruire, di permesso di costruire convenzionato (articolo 28 bis d.P.R. n. 380/2001), di convenzione di lottizzazione (articolo 28 Legge n. 1150/42) o di altri strumenti urbanistici attuativi. Quanto disposto dall’articolo 16, comma 2 bis, d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 36, comma 4, del Codice si applica unicamente quando il valore di tutte le opere di urbanizzazione (primaria e secondaria), calcolato ai sensi dell’articolo 35 - comma 9 - del Codice, non raggiunge le soglie di rilevanza comunitaria. In particolare:

- se il valore complessivo delle opere di urbanizzazione – qualunque esse siano – non raggiunge la soglia comunitaria, il privato potrà avvalersi della deroga di cui all’articolo 16, comma 2 bis, del D.P.R. n. 380/2001 esclusivamente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio;
- qualora il valore complessivo di tutte le opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) superi la soglia comunitaria, il privato non potrà avvalersi della deroga di cui all’articolo 16, comma 2 bis, del D.P.R. n. 380/2001 nemmeno per la realizzazione delle sole opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio;
- per opere funzionali si intendono le opere di urbanizzazione primaria (ad es. fogne, strade e tutti gli ulteriori interventi elencati in via esemplificativa dall’articolo 16, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001) la cui realizzazione è diretta in via esclusiva al servizio dell’intervento di trasformazione urbanistica del territorio ovvero alla realizzazione dell’opera edilizia di cui al titolo abilitativo.

7. Tutti gli atti delle procedure di affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza ed informazione previsti dall'art. 29, dall'art. 32 e dall'art. 76 del Codice. A tal fine il Comune, a cura del R.U.P., nel corso e ad esito della procedura di affidamento pubblica le informazioni previste dalla normativa vigente. Ad esito della procedura negoziata le suddette informazioni comprendono, altresì: gli esiti dell'indagine di mercato o della selezione dei concorrenti, l'elenco dei soggetti invitati a presentare offerta e l'elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta.

8. Resta fermo, infine, l'obbligo di motivazione per ogni procedimento amministrativo, così come sancito alla Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii.

### 3. Responsabile Unico del Procedimento

1. Per ogni singola procedura preordinata all'affidamento di un appalto o di una concessione il R.U.P. è nominato con provvedimento dirigenziale del soggetto apicale del Settore/Servizio cui compete l'affidamento o con atto della Giunta Comunale nel caso in cui il suddetto soggetto apicale debba declinare l'incarico o non vi sia certezza nella competenza per la tipologia d'acquisto trattata.

2. La nomina del R.U.P. è obbligatoria - qualunque sia l'importo dell'affidamento - anche nelle ipotesi di procedure di acquisizione per il tramite delle piattaforme CONSIP S.p.A. e Me.P.A. o dei Soggetti Aggregatori, fermo restando che la struttura che si occupa dell'aggiudicazione della gara, a sua volta, individuerà e/o potrà individuare un proprio R.U.P. per la fase pubblicitica in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

3. Nel caso di acquisti operati mediante un modulo associativo o consortile (Centrale Unica di Committenza - d'ora in avanti C.U.C.), il R.U.P. nominato dal Comune è, di regola, designato come R.U.P. della singola gara all'interno della C.U.C. secondo le modalità previste dal rispettivo regolamento di funzionamento e fatti salvi i casi di cui all'art. 31 – comma 14 – del Codice: l'eventuale gruppo di lavoro, nominato dal Dirigente/Responsabile della C.U.C., svolgerà attività di supporto al R.U.P. (che predispone gli atti tecnici di gara, richiederà il CIG, eccetera) per lo svolgimento delle attività – di tipo prevalentemente amministrativo – necessarie per l'espletamento della gara ed opererà sotto il coordinamento dello stesso R.U.P.

4. Il R.U.P. sarà nominato, in conformità alle disposizioni delle Linee Guida ANAC n. 3 e successivi aggiornamenti, tra i dipendenti di ruolo addetti al Settore/Servizio cui è preposto il soggetto apicale che lo nomina che siano dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il R.U.P. è nominato tra gli altri dipendenti in servizio presso il Comune previo assenso del competente Dirigente/responsabile del Servizio cui il soggetto prescelto è assegnato.

5. Per i **lavori** e per i **servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura** il R.U.P. deve obbligatoriamente essere un tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle Linee Guida ANAC n. 3 e successivi aggiornamenti. In deroga, le competenze del R.U.P. possono essere attribuite al responsabile del servizio della struttura afferente all'appalto nel solo caso di affidamenti all'esterno dell'Ente di importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) in considerazione delle minori attività assegnate al R.U.P. e fermo restando l'obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.

6. Se non specificatamente individuato con apposito provvedimento dirigenziale o con atto della Giunta Comunale, il R.U.P. coincide con la figura apicale del Settore/Servizio cui afferisce la procedura di affidamento.

7. Il R.U.P. svolge i compiti e le funzioni previsti dal Codice e dalle correlate disposizioni nonché le funzioni a lui attribuite dalle disposizioni della normativa vigente comunque applicabile allo specifico affidamento.

8. In particolare il R.U.P., oltre agli ulteriori compiti specificamente previsti dalle disposizioni del Codice e dalle indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 3, nello svolgimento delle proprie attività:

8.1 - formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione di ogni atto di programmazione di contratti di lavori, servizi e forniture;

8.2 - cura il corretto e razionale svolgimento dei procedimenti amministrativi relativi al contratto da affidare,

ivi comprese le procedure di affidamento;

8.3 - segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nella attuazione degli interventi e nell'esecuzione del contratto;

8.4 - coordina e sovrintende alle attività necessarie per la nomina del Seggio di Gara o della Commissione Giudicatrice, laddove necessaria, da parte dell'organo competente nonché alle relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;

8.5 - assume le funzioni di garanzia, di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito dell'intero ciclo dell'appalto;

8.6 - provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio e/o all'ANAC degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;

8.7 - provvede, per quanto di propria competenza, a verificare la corretta e tempestiva raccolta e pubblicazione dei dati di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ed al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

8.8 - può assumere l'incarico di Progettista o Direttore dei Lavori nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge;

8.9 - assume, di norma, l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto in relazione ad affidamenti di servizi e forniture nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia;

8.10 - ai sensi dell'art. 89, comma 1 – lett. c), del D. Lgs. n. 81/2008 assume il ruolo di responsabile dei lavori ed i relativi compiti e funzioni previsti dalla legge.

9. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, il R.U.P. garantisce, in aderenza:

9.1 - al *principio di economicità*, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

9.2 - al *principio di efficacia*, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

9.3 - al *principio di tempestività*, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

9.4 - al *principio di correttezza*, una condotta leale ed improntata a buona fede e diligenza, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

9.5 - al *principio di libera concorrenza*, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

9.6 - al *principio di non discriminazione e di parità di trattamento*, la valutazione equa ed imparziale dei concorrenti, consistente anche nella eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

9.7 - al *principio di trasparenza e pubblicità*, la conoscibilità delle procedure di gara nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

9.8 – al *principio di proporzionalità*, l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

9.9 – al *principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti*, il non consolidarsi di rapporti solo con alcuni operatori economici, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. L'affidamento di un lavoro, di una fornitura o di un servizio all'operatore economico che aveva già svolto prestazioni simili è, comunque, possibile quando l'affidamento sia adeguatamente motivato anche in relazione al rispetto dei principi generali di cui precedente art. 2 e sia preceduto da una comparazione che salvaguardi il confronto concorrenziale e la trasparenza e/o ne attesti l'unicità;

9.10 - ai *criteri di sostenibilità energetica e ambientale*, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti ed in relazione alle caratteristiche ed alla specificità dell'affidamento;

9.11 – al *principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse*, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di affidamento che nella fase di esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni della vigente legislazione, del Piano Nazionale Anticorruzione e del vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza approvato dal Comune e relativi aggiornamenti;

9.12 – alla *promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato*, la previsione nei documenti di gara di clausole sociali che contribuiscano alla garanzia del diritto costituzionale al lavoro.

10. Per le procedure disciplinate dalle presenti Linee Guida, il R.U.P. tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

11. Il nominativo del R.U.P. è indicato nei documenti di gara o di affidamento.

12. Al R.U.P., a prescindere dalla circostanza che coincida o meno con il soggetto apicale del Settore/Servizio cui compete l'affidamento del contratto e che abbia o meno qualifica dirigenziale o funzioni apicali, compete di regola l'adozione dei provvedimenti definitivi intermedi nell'ambito del procedimento amministrativo contrattuale. Al R.U.P. compete, pertanto, l'adozione dei provvedimenti di esclusione (e/o di ammissione) su comunicazione di irregolarità rilevate nel corso delle procedure di gara/affidamento (esclusioni per carenza nella formulazione della domanda, per mancato riscontro al soccorso istruttorio, eccetera) e, soprattutto, l'adozione del provvedimento di esclusione in caso di offerta anomala (e quindi a seguito delle verifiche sulla regolarità/congruità dell'offerta a prescindere da quale soggetto/ufficio svolga concretamente tali verifiche). È fatta salva la facoltà del Comune di prevedere nei documenti di gara/affidamento (bando e disciplinare di gara, lettera di invito) - in modo specifico, dettagliato e distintamente - un differente riparto di competenze disponendo che le competenze in materia di esclusioni/ammissioni siano attribuite al soggetto apicale del Settore/Servizio cui afferisce la procedura di affidamento o al soggetto apicale della Centrale Unica di Committenza o, nel periodo transitorio (ante Albo dei commissari), anche alla Commissione Giudicatrice.

13. Al R.U.P. non compete l'adozione del provvedimento di aggiudicazione che resta di competenza esclusiva del soggetto apicale del Settore/Servizio cui afferisce la procedura di affidamento.

#### 4. Stipula del contratto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice per ogni procedura di acquisto di lavori, servizi e forniture disciplinata dal Codice e dalle presenti Linee Guida **occorre procedere alla stipula del relativo contratto d'appalto**.

2. Per gli affidamenti di importo non superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) il contratto può essere sostituito dalla sottoscrizione, per accettazione, della determina di affidamento, ovvero del capitolato speciale d'appalto o del foglio patti e condizioni, ovvero mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, ovvero tramite scrittura privata secondo gli schemi in uso presso il Comune. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata, o strumenti analoghi negli altri Stati membri dell'UE. La sottoscrizione deve avvenire in modalità digitale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) ed inferiori ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) la stipula del contratto avviene di norma mediante scrittura privata, secondo gli schemi in uso presso il Comune, sottoscritta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La sottoscrizione della scrittura privata non deve necessariamente avvenire nella medesima data e nel medesimo luogo in quanto l'incontro di volontà si può realizzare sia in luoghi che in momenti diversi: il contratto si intenderà perfezionato quando sarà apposta, da ultimo, la firma del Comune ai sensi dell'articolo 1326, comma 1, del Codice Civile. Per motivate ragioni, da indicare espressamente nella determina a contrarre, la stipula può avvenire con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune. Il contratto stipulato mediante scrittura privata, ai sensi del presente comma, andrà trasmesso - a cura del R.U.P. - all'Ufficio Contratti del Comune affinché sia repertoriato ed al fine dell'assolvimento dell'**obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate degli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati**.

4. Per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) e per i relativi atti aggiuntivi di qualunque importo la stipula deve avvenire - a pena di nullità - con atto pubblico notarile

informatico, ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune.

5. I contratti/convenzioni di qualsiasi importo relativi ad affidamenti operati *in house providing* in assenza di una preventiva gara ad evidenza pubblica sono stipulati sotto forma di scrittura privata in considerazione del fatto che:

- 5.1 - il provvedimento amministrativo di affidamento del servizio da parte dell'ente locale alla società *in house providing*, con relativa stipula della convenzione, integra un atto che dà "esecuzione (necessitata) alla presupposta scelta organizzativa;
- 5.2 - la convenzione si pone dunque, alla luce di quanto sopra espresso, "quale negozio di regolazione di un affidamento già determinato con l'approvazione dell'atto di costituzione della società partecipata;
- 5.3 - tale convenzione è qualificata più propriamente come contratto di servizio, "come tale disciplinante i reciproci diritti ed obblighi, tra l'Amministrazione e la società, inerenti l'affidamento del servizio";
- 5.4 - in assenza di specifica regolamentazione (da parte del comune procedente alla stipula), si deve ritenere che la scelta effettiva se adottare l'una forma scritta o l'altra sia rimessa in ultima analisi alla concorde volontà dei contraenti;

6. Il contratto d'appalto, o gli atti ad esso equivalenti di cui ai commi precedenti, deve contenere, tra l'altro ed in funzione della specificità dell'appalto, anche con richiamo alle pertinenti disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e/o dei documenti tecnici posti a base dell'affidamento, almeno le seguenti indicazioni:

- a) l'oggetto del contratto;
- b) il riferimento ai provvedimenti amministrativi di affidamento;
- c) le dichiarazioni in ordine all'assenza di cause di incompatibilità alla sottoscrizione dell'atto da parte dei contraenti;
- d) le dichiarazioni dell'affidatario relative:
  - d.1) all'assenza di sanzione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001;
  - d.2) all'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il Segretario Generale i Dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa del Comune di Albano Laziale;
  - d.3) all'accettazione ed all'impegno a rispettare il Patto di Integrità approvato dal Comune di Albano Laziale con Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 21/11/2018 e successivi aggiornamenti;
  - d.4) alla piena conoscenza degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato dal Comune di Albano Laziale con delibera di Giunta Comunale n. 200 del 27/10/2016 e successivi aggiornamenti;
  - d.5) all'impegno ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di cui alla lettera precedente, pena la risoluzione del contratto;
  - d.6) l'impegno a segnalare al Comune di Albano Laziale qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di affidamento del contratto e/o di l'esecuzione dello stesso, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alle medesime fasi, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- e) le norme regolatrici del contratto con l'elenco dei documenti allegati ed il richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari regolanti lo specifico appalto;
- f) l'ammontare del contratto al netto ed al lordo degli eventuali oneri della sicurezza, non assoggettati a ribasso, e dell'IVA nonché la specifica delle eventuali opzioni di rinnovo, proroga tecnica, eccetera;
- g) le modalità di pagamento;
- h) gli obblighi ed oneri a carico dell'affidatario;
- i) le disposizioni in ordine all'osservanza ed all'attuazione, da parte dell'affidatario, delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione delle correlate ipotesi di risoluzione per inadempimento;
- j) l'indicazione del tempo utile per l'ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture affidati e/o la durata del contratto;
- k) l'indicazione delle penali per inadempimento dell'affidatario;;
- l) le condizioni relative al recesso ed alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 e dell'art. 109 del Codice;

- m) l'indicazione della eventuale cauzione definitiva prestata dall'affidatario;
- n) le norme in ordine alle responsabilità civili verso terzi ed i riferimenti alle coperture assicurative poste a carico dell'affidatario;
- o) il richiamo all'eventuale espletamento degli adempimenti in materia antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011, ove dovuti, ed alle eventuali clausole risolutive del contratto;
- p) le disposizioni relative al collaudo e/o alla verifica di conformità nonché le disposizioni relative alla eventuale gratuita manutenzione;
- q) il divieto di cessione del contratto;
- r) le disposizioni che regolano il subappalto e la cessione dei crediti;
- s) le norme che regolano le spese di contratto ed il trattamento fiscale;
- t) le norme che regolano le controversie, con indicazione del Foro competente, nonché l'inserimento o meno della clausola compromissoria;
- u) l'indicazione del domicilio dell'affidatario che deve essere ubicato nel Comune di Albano Laziale, eventualmente presso la sede del Comune;
- v) l'informativa sul trattamento dei dati personali ed il consenso al trattamento nonché l'eventuale designazione dell'affidatario come responsabile del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003;
- w) l'indicazione delle norme finali e di rinvio;
- x) quanto altro necessario in relazione alle caratteristiche ed all'entità dello specifico affidamento.

7. Il contratto d'appalto deve tenere in considerazione le disposizioni dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 ai fini della eventuale sanzione di nullità del contratto stesso. Ad esso devono essere allegati, a pena di nullità, i documenti in materia di sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.

8. I contratti devono avere termini e durata certi e non possono contenere clausole di tacita rinnovazione<sup>(1)</sup>. I contratti rinnovati tacitamente sono nulli. I contratti possono contenere clausole che prevedono la facoltà di

**Nota (1):**

*In materia di **rinnovo** o **proroga** dei contratti pubblici non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'Amministrazione, una volta scaduto il contratto e qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, deve effettuare una nuova gara pubblica. La proroga costituisce strumento del tutto eccezionale utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali.*

*Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 non ha molto senso distinguere tra **"rinnovo"** e **"proroga contrattuale"** o **"opzione"** (art. 35, comma 4) o **"opzione di proroga"** (art. 106, comma 11). In ogni caso:*

*A) il **rinnovo del contratto** consiste nella possibilità di chiedere all'affidatario di eseguire nuovamente le medesime prestazioni per un determinato periodo di tempo. La legge vieta il rinnovo tacito dei contratti pubblici: ciò significa che il rinnovo non potrà mai essere automatico, ma il Comune è sempre tenuto a motivare le ragioni per cui preferisce il rinnovo del contratto scaduto rispetto all'indizione di una nuova gara, nonché a manifestare la volontà di voler rinnovare il contratto scaduto e potrà farlo solamente se ricorrono i seguenti presupposti:*

- *la clausola che consente il rinnovo deve essere espressamente inserita nei documenti di gara o di affidamento e nel contratto;*
- *la durata del rinnovo non può essere maggiore della durata del contratto iniziale;*
- *in fase di gara/affidamento, il valore complessivo dell'appalto deve tenere conto anche del rinnovo, sia per stimare l'importo a base d'asta che ai fini della prestazione delle garanzie previste dal Codice;*
- *l'opzione di rinnovo deve sempre essere esercitata prima dello spirare del termine di conclusione del contratto.*

*Il rinnovo è attivato da una decisione unilaterale dell'Amministrazione alla quale l'appaltatore deve sottostare, essendogli nota l'opzione sin dallo svolgimento della procedura di gara o di affidamento. Per il rinnovo del contratto è necessario assumere un nuovo CIG.*

*B) la **proroga** del contratto (più correttamente **proroga tecnica**) consiste nel rinvio della scadenza del medesimo contratto in avanti nel tempo. La modifica della durata del contratto può essere operata solamente in relazione ai contratti in corso di esecuzione e qualora nei documenti di gara o di affidamento sia espressamente prevista una opzione di proroga. Non sono ammissibili proroghe che eccedano il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. La proroga può essere disposta solo se sussistono i seguenti presupposti:*

- *la clausola che consente la proroga tecnica deve essere prevista nei documenti di gara o di affidamento e nel contratto;*
- *la proroga è consentita in via eccezionale ed è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo appaltatore, per un massimo di sei mesi;*
- *la proroga è consentita per ragioni "obbiettivamente non dipendenti dall'amministrazione", quindi, il provvedimento con il quale si dispone la proroga (in genere una determinazione) dovrà essere "analiticamente motivato";*
- *il provvedimento di proroga presuppone l'avvenuto avvio della procedura selettiva volta all'individuazione di un nuovo contraente;*
- *l'opzione di proroga tecnica deve essere esercitata prima dello spirare del termine di conclusione del contratto;*
- *il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;*
- *la proroga tecnica è attivata in seguito ad una decisione unilaterale dell'amministrazione, alla quale l'appaltatore deve sottostare.*

*La **proroga tecnica** non può avvenire in automatico ma dev'essere disposta dal Comune in maniera autoritativa, cioè attraverso un provvedimento che non lascia all'affidatario altra scelta che continuare ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto. Per la proroga tecnica non è necessario assumere un nuovo CIG.*

recesso a scadenze determinate da parte dei contraenti .

9. Fatto salvo il caso di cui all'art. 106, comma 11, del Codice (**proroga tecnica**) è in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi. L'opzione di proroga tecnica va prevista nei documenti posti a base dell'affidamento ed incide, ai sensi dell'art. 35 – comma 4 – del Codice, sull'importo stimato dell'appalto anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Codice e delle presenti Linee Guida

10. I contratti devono contenere la clausola di divieto di cessione, totale o parziale, del contratto medesimo, pena la rescissione del contratto stesso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 – lett. d), del Codice.

## **5. Progettazione di lavori, servizi e forniture**

1. Le varie fasi in cui si articola il progetto di un'opera pubblica (progetto di fattibilità tecnica/economica, progetto definitivo, progetto esecutivo) sono approvate dalla Giunta Comunale, salvo le eccezioni in cui il progetto di fattibilità tecnica/economica (ex progetto preliminare) e/o il progetto definitivo debbano essere approvati dal Consiglio Comunale ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 327/2001 e fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 6.

2. In relazione all'affidamento di lavori il Comune, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento e per il tramite del R.U.P., ai sensi dell'art. 23 – comma 4 e comma 9 – del Codice, definisce motivatamente i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione nonché i criteri, i contenuti ed i momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione. È consentita l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnica/economica, progetto definitivo) purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

3. Nel caso di forniture o servizi la progettazione viene generalmente articolata in un unico livello, come previsto dall'art. 23 - commi 14 e 15 - del Codice ed approvata dalla Giunta Comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

4. Nel caso di forniture e servizi l'approvazione del progetto da porre a base della procedura di gara o di affidamento avviene con determinazione dirigenziale, da parte del soggetto apicale del Settore/Servizio cui afferisce l'appalto, nel caso in cui l'affidamento:

4.1 – sia di importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00);

4.2 – sia previsto nei documenti di programmazione del Comune e l'intervento non comporti scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale che non siano già state espresse in altri precedenti atti amministrativi.

5. Nel caso di lavori, l'approvazione del progetto da porre a base della procedura di gara o di affidamento avviene secondo le disposizioni del successivo paragrafo 6.

6. Ai sensi dell'art. 59 - comma 1 *bis* - del Codice, è possibile ricorrere all'affidamento congiunto della redazione della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 – lett. b), della legge n. 55/2019, fino al 31 dicembre 2020, è comunque sempre possibile procedere all'affidamento congiunto della redazione della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori anche qualora non ricorrano le condizioni di cui al periodo precedente.

7. In caso di affidamento congiunto della redazione della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori si applicano le disposizioni dell'art. 59, comma 1 *bis* – comma 1 *ter* e comma 1 *quater* – del Codice.

## **6. Fasi progettuali relative all'affidamento di lavori**

1. Nel rispetto del principio di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, le caratteristiche ed i requisiti degli elaborati progettuali da porre a base della procedura di gara o di affidamento possono essere tarati in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento da realizzare come di seguito

indicato:

a) per importi di affidamento inferiori ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) il progetto da porre a base dell'affidamento può essere sostituito dal preventivo elaborato dall'operatore economico: lo stesso dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie a garantire la sufficiente descrizione quali/quantitativa dell'intervento da realizzare e dovrà contenere - ove previsto - la specificazione dei costi della sicurezza, da non assoggettare a ribasso, relativi alle attività interferenti;

b) per importi di affidamento pari o superiori ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) ed inferiori ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) il progetto da porre a base dell'affidamento stesso può essere sviluppato nel solo livello definitivo/esecutivo e dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

- b.1 - relazione illustrativa;
- b.2 - foglio d'oneri e condizioni o Capitolato Speciale d'Appalto;
- b.3 - schema del contratto d'appalto;
- b.4 - computo metrico estimativo;
- b.5 - elenco dei prezzi unitari ed analisi dei nuovi prezzi, ove necessario;
- b.6 - elaborati grafici, ove necessario;
- b.7 - indicazione dei costi della manodopera di cui all'art. 23, comma 16 – ultimo periodo – del Codice;
- b.8 - piani e/o documenti di sicurezza, da redigere in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008, con individuazione analitica degli eventuali costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;
- b.9 - piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, ove necessario;

c) per importi di affidamento pari o superiori ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) ed inferiori ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) il progetto da porre a base dell'affidamento stesso potrà essere sviluppato nel solo livello definitivo/esecutivo e dovrà avere i contenuti stabiliti dal Codice, fatte salve le determinazioni del R.U.P. ai sensi dell'art. 23 – comma 4 e comma 9 – del Codice;

d) per importi di affidamento pari o superiori ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) il progetto sarà sviluppato secondo le fasi progettuali e con i contenuti stabiliti dal Codice, fatte salve le determinazioni del R.U.P. ai sensi dell'art. 23 – comma 4 e comma 9 – del Codice;

e) ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55/2019, fino al 31 dicembre 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati - a prescindere dall'importo - sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

2. A giudizio del R.U.P., per i casi di cui alle precedenti lettere a) - b) e c), potrà essere disposto, di volta in volta, un livello di progettazione e/o un livello di contenuti superiore a quello stabilito dai punti precedenti. Ai fini della definizione dei contenuti dei vari livelli di progettazione si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e del regolamento emanato ai sensi dell'art. 216, comma 27 *octies*, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016: fino all'emanazione di detto regolamento si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010.

3. Nei casi di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), il progetto da porre a base dell'affidamento è approvato dalla Giunta Comunale nel caso in cui in cui l'intervento:

- 3.1 - necessiti di titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'art. 7, comma 1 – lett.c), del D.P.R. n. 380/2001;
- 3.2 - comporti la necessità della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;
- 3.3 - comporti scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale che non siano già state espresse in precedenti atti amministrativi.

Fuori dai casi di cui ai precedenti punti 3.1, 3.2 e 3.3, il progetto da porre a base dell'affidamento è approvato con determina dirigenziale dal soggetto apicale del Settore/Servizio cui si riferisce l'appalto. L'approvazione può anche essere contenuta nella determina a contrarre e/o – nei casi previsti – nell'atto unico di affidamento di cui all'art. 32, comma 2 – secondo periodo, del Codice.

4. Nei casi di cui al precedente comma 1, lettere c) e d), il progetto definitivo o esecutivo da porre a base dell'affidamento - redatto ai sensi dell'art. 23, comma 7 o comma 8, del Codice - può essere approvato con

determina dirigenziale dal soggetto apicale del Settore/Servizio cui si riferisce l'appalto solamente nel caso in cui risulti conforme, per quanto attiene ai contenuti progettuali ed alle scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale, al precedente livello progettuale approvato dalla Giunta o dal Consiglio Comunale nell'ambito delle rispettive competenze: qualora non ricorrano dette condizioni il progetto è sempre approvato dall'Amministrazione comunale.

5. Il progetto relativo all'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) deve essere sempre oggetto di verifica e validazione ai sensi dell'art. 23, comma 9, e dell'art. 26 del Codice. Gli estremi del provvedimento di validazione devono essere richiamati negli atti di approvazione del progetto, nella determina a contrarre o nella determina di affidamento (nel caso di atto unico). Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza della stessa, di direzione lavori e di collaudo o accertamento di regolare esecuzione.

## **7. Requisiti soggettivi degli operatori economici**

1. Ai fini della selezione dei concorrenti per la partecipazione alle procedure di affidamento, si applicano i requisiti di qualificazione previsti dal Codice e dai provvedimenti attuativi del medesimo, espressamente richiamati nell'atto di avvio della procedura e compatibili con la medesima.

2. Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di appalto o di affidamento, non devono trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

3. Gli operatori economici devono possedere, altresì, i requisiti di idoneità professionale [art. 83, comma 1 - lett. a), del Codice] nonché - qualora ritenuti necessari rispetto alla natura, quantità, qualità ed importanza dell'affidamento - gli ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale [art. 83, comma 1 - lett. b) e lett. c), del Codice] richiesti dal Comune.

4. Il Comune può prevedere ulteriori requisiti tecnico organizzativi e/o economico finanziari tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di competenza tecnica in ordine alle forniture, servizi e lavori da affidare.

5. Fermo restando il principio di congruità e proporzionalità con l'oggetto dell'appalto e tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, i requisiti richiesti per l'affidamento di un appalto devono risultare:

- a) adeguati e, comunque, non eccessivi rispetto alle esigenze del Comune;
- b) commisurati all'effettivo valore della prestazione da affidare;
- c) adeguati in base alla specificità dell'appalto/affidamento ed alle speciali caratteristiche della prestazione e dei luoghi in cui deve svolgersi.

6. Gli appalti sono affidati previa verifica della sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) l'offerta sia conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito nonché nei documenti di gara;
- b) l'offerta sia prodotta da concorrenti in possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del Codice, e soddisfatti i criteri di selezione fissati dal Comune, ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice, e - se del caso - dalle norme e dai criteri non discriminatori di cui all'art. 91 del medesimo Codice.

7. Ai fini della partecipazione alle procedure di gara/affidamento sotto soglia, fatto salvo quanto ulteriormente previsto nei documenti di gara, gli operatori economici devono produrre una dichiarazione contenente le proprie informazioni relativamente ai dati generali e al possesso dei requisiti richiesti dal Comune e relativi allo specifico affidamento. Tale dichiarazione viene resa, generalmente, attraverso la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), o analoga dichiarazione prodotta ai sensi di legge, integrato con apposita dichiarazione, resa nei modi e nelle forme di legge, recante le dichiarazioni integrative al DGUE per quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e non espressamente contenuto in detto DGUE. Il DGUE deve essere esclusivamente prodotto dagli operatori economici - ed acquisito dal Comune - in modalità digitale, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.

8. Nelle procedure per le quali vi è l'obbligo normativo, il Comune effettuerà le verifiche sul possesso dei

requisiti attraverso il sistema AVCPass (Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici) e successivi aggiornamenti, secondo le modalità rese note dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già AVCP). È in facoltà del Comune utilizzare il sistema AVCPass anche nelle procedure esentate dall'obbligo di utilizzo dello stesso, come previsto nella deliberazione ANAC n. 157/2016.

9. Il Comune ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione degli appalti e/o agli affidamenti se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà deve essere indicata espressamente nel bando o nel disciplinare di gara o nella lettera d'invito a gara o nella lettera di invito a formulare offerta.

## 8. Modalità delle acquisizioni sotto soglia – Determina a contrarre

1. Le acquisizioni di lavori, di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie e fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del Codice, sono effettuate con le seguenti procedure semplificate:

### 1.1 - lavori

- a) in **amministrazione diretta** ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. a) e lett. b), del Codice;
  - b) con **affidamento diretto** ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. a) e lett. b), del Codice;
  - c) con **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. c) e lett. c *bis*), del Codice;
- entro i limiti di importo indicati nelle citate disposizioni del Codice.

### 1.2 - servizi e forniture

- a) con **affidamento diretto** ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. a) e lett. b), del Codice;
  - c) con **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. c) e lett. c *bis*), del Codice;
- entro i limiti di importo indicati nelle citate disposizioni del Codice.

2. Nell'ipotesi di amministrazione diretta, i lavori sono effettuati dal R.U.P. mediante personale dipendente dal Comune, o eventualmente assunto per l'occasione, con impiego di materiali e mezzi di proprietà dello stesso Comune o appositamente noleggiati secondo le esigenze. Nelle altre ipotesi di cui al comma precedente le prestazioni avvengono mediante previo affidamento della fornitura, del servizio o del lavoro a soggetti ed operatori economici esterni al Comune.

3. Per acquisizioni sottosoglia il Comune può sempre far ricorso, in base alla propria discrezionalità ed ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – del Codice, alle **procedure ordinarie** qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale. In particolare:

3.1 - il Comune si avvale della **procedura aperta** in conformità a quanto previsto dall'art. 60 del Codice:

- a) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
- b) in ogni altro caso in cui si ritenga tale procedura maggiormente vantaggiosa, ovvero utile, in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

Nella procedura aperta gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nel bando o nell'avviso di gara possono presentare offerta entro il termine ivi indicato.

3.2 - Il Comune si avvale della **procedura ristretta** in conformità a quanto previsto dall'art. 61 del Codice:

- a) quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
- b) in ogni altro caso in cui si ritenga tale procedura maggiormente vantaggiosa, ovvero utile, in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

La scelta degli operatori economici invitati alla gara è effettuata mediante preselezione tra coloro che hanno fatto pervenire le dichiarazioni e i documenti prescritti dal bando o avviso di gara, pubblicato nelle forme di legge: la preselezione avviene nel rispetto dei principi generali previsti dall'art. 30 del Codice. L'elenco degli operatori economici da invitare e di quelli esclusi, nonché la lettera d'invito a presentare offerta, vengono approvate con apposita determinazione dirigenziale. È fatto divieto di rendere noto l'elenco degli operatori economici invitati prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'esclusione dalla gara degli operatori economici che abbiano richiesto di partecipare deve essere motivata, in modo adeguato, con determinazione dirigenziale. Il provvedimento di esclusione e le relative motivazioni sono comunicati all'operatore economico interessato nel rispetto delle modalità indicate dal Codice.

3 bis. L'**amministrazione diretta** si configura come un sistema alternativo alle normali procedure di

affidamento dei contratti che può essere utilizzato soltanto in presenza di particolari situazioni: tale sistema è riferibile solamente all'esecuzione di lavori, consistendo essenzialmente nell'organizzazione ed esecuzione di opere con personale legato al Comune da rapporto di lavoro subordinato e attraverso la provvista di materiali e/o mezzi. Si tratta, pertanto, di un sistema misto: di tipo burocratico, per quel che concerne la realizzazione degli obiettivi; di tipo contrattuale, per l'acquisizione/noleggio dei materiali e dei beni da impiegare. Per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) possono essere eseguiti in amministrazione diretta, a cura del R.U.P., i lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) che rispondono alla esigenza di realizzare piccoli e non programmabili interventi di manutenzione sul **patrimonio pubblico esistente**;

b) per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta il R.U.P. deve obbligatoriamente essere un tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali indicati nelle Linee Guida ANAC n. 3 e successivi aggiornamenti, senza possibilità di deroga;

c) i lavori in amministrazione diretta sono effettuati impiegando materiali e mezzi di proprietà, in uso, acquisiti o noleggiati dal Comune. I lavori sono eseguiti mediante personale dipendente del Comune o eventualmente assunto per l'occasione;

d) quando gli interventi sono eseguiti in amministrazione diretta, il R.U.P., ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede la pronta assunzione di personale straordinario, secondo le norme legislative o regolamentari sull'accesso concorsuale al pubblico impiego, ricorrendo eventualmente a contratti formativi, interinali, stagionali e a tempo determinato. Il rapporto con il personale proprio, o appositamente assunto, è disciplinato dalle norme generali e speciali in materia di lavoro subordinato;

e) l'acquisizione dei beni e/o il noleggio dei mezzi si concretizza in appositi contratti (compravendita, somministrazione, etc.), di volta in volta stipulati con il fornitore nel rispetto delle disposizioni e delle procedure indicate dal Codice, e disposizioni ad esso correlate, nonché dalla presenti Linee Guida;

f) l'acquisto delle forniture e/o dei servizi necessari per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta può essere effettuato con modalità semplificata attraverso il mercato elettronico e/o telematico. In caso di necessità di acquisire materiali o servizi dal mercato, si procederà a determinare il valore dell'acquisizione necessaria e, in base a tale valore, si sceglierà quale procedura porre in essere tra quelle disciplinate dal Codice, e disposizioni correlate, nonché dalle presenti Linee Guida;

g) l'acquisto delle forniture e/o dei servizi e/o il noleggio dei mezzi necessari per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta è soggetto alle vigenti disposizioni di legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, fatta eccezione per le spese economali e delle spese relative all'acquisto delle sub-forniture destinate a realizzare il prodotto finito (componentistica o materie prime necessarie per lo svolgimento dell'attività principale consistente nell'assemblaggio o nella produzione del prodotto finale);

h) Il R.U.P. ha l'obbligo di curare i procedimenti amministrativi preordinati: all'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari; all'eventuale noleggio di attrezzi e/o mezzi; all'esecuzione dei trasporti necessari per la realizzazione del lavoro; a quanto altro necessario alla completa esecuzione della prestazione.

3 ter. L'**affidamento diretto** cosiddetto "**puro**" (disciplinato dall'art. 36, comma 2 - lett. a), del Codice) è una procedura finalizzata a consentire l'acquisizione di una fornitura di beni, di servizi o di lavori, **entro i- soglie indicate dal Codice**, senza necessità di un confronto competitivo tra più operatori economici, consentendo al Comune di individuare l'operatore economico affidatario senza dover ricorrere a un percorso strutturato come una gara d'appalto. Nell'affidamento, così come nell'esecuzione delle prestazioni affidate, il R.U.P. è tenuto – ai sensi dell'art. 30, comma 1, del Codice – a strutturare una procedura amministrativa rispettosa dei principi di: economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché pubblicità. In certi casi, il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal Codice, a criteri, previsti nei documenti relativi all'affidamento, ispirati ad esigenze sociali nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. L'affidamento delle prestazioni, inoltre, deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione, sia relativo agli affidamenti che agli inviti a formulare offerta.

3 quater. L'**affidamento diretto** cosiddetto "**mediato**" (disciplinato dall'art. 36, comma 2 - lett. b), del Codice) è una procedura finalizzata a consentire l'acquisizione di una fornitura di beni, di servizi o di lavori, **entro le**

**soglie indicate dal Codice**, previo espletamento di una procedura che, senza necessariamente acquisire i formalismi e la struttura di una vera e propria gara d'appalto, consenta al Comune di individuare l'operatore economico affidatario mediante un confronto competitivo che si sostanzia nella valutazione di più offerte - nel numero minimo previsto dal Codice, diverso per i lavori (tre) e per i servizi/forniture (cinque) - presentate da operatori economici appositamente selezionati ed invitati per iscritto. Nell'affidamento, così come nell'esecuzione delle prestazioni affidate, il R.U.P. è tenuto – ai sensi dell'art. 30, comma 1, del Codice – a strutturare una procedura amministrativa, sia relativa alla selezione dei concorrenti da invitare a presentare offerta che alla successiva fase di presentazione e valutazione dell'offerta, rispettosa dei principi di: economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché pubblicità. In certi casi, il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal Codice, a criteri, previsti nei documenti relativi all'affidamento, ispirati ad esigenze sociali nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. L'affidamento delle prestazioni, inoltre, deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione, sia relativo agli affidamenti che agli inviti a formulare offerta.

4. La **procedura negoziata** (disciplinata dall'art. 36 - comma 2 lett. c) e c *bis*) - del Codice) è la procedura in cui il Comune consulta gli operatori economici da esso selezionati e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto, dando conto, con adeguata motivazione, della sussistenza dei relativi presupposti. La procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, è consentita nei casi specificamente indicati dal Codice e dalle presenti Linee Guida.

5. In caso di **procedura negoziata** è consentito - con specifica e dettagliata motivazione - derogare al numero minimo di operatori economici da invitare a partecipare alla gara d'appalto, come previsto nel Codice, ed anche ricorrere all'affidamento diretto in tutte le ipotesi in cui vi siano oggettive ragioni di necessità ed urgenza, quali a titolo esemplificativo:

a) urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti, danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o simili o comunque da qualsiasi causa improvvisa, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio o di problemi di igiene pubblica con riferimento ai servizi pubblici erogati dal Comune;

b) esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza e tutela ambientale;

c) necessità di eseguire lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure ordinarie;

d) necessità di portare a termine lavori in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento a lavori rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;

e) obbligo di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni derivanti da Enti Pubblici e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati dal Comune;

f) in ogni altro caso in cui sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;

g) per prestazioni periodiche di lavori a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la individuazione del nuovo contraente, nella misura strettamente necessaria;

6. Fatti salvi i casi di somma urgenza e di protezione civile, disciplinati dall'art. 163 del Codice, l'urgenza di provvedere ad un affidamento non può essere utilizzata quale motivazione per il mancato rispetto del principio di rotazione.

7. È consentito - nel rispetto dei principi di efficacia, economicità e tempestività dell'azione amministrativa - affidare direttamente all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale la realizzazione di **opere di completamento funzionale** di lavori eseguiti in forza del precedente contratto a condizione che l'importo netto del nuovo affidamento, anche a seguito di un miglioramento delle precedenti condizioni contrattuali, sia inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2 – lett. a), del Codice. Il ricorso a questa procedura è consentito per una sola volta, è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale ed ha carattere eccezionale. Il provvedimento di affidamento dovrà contenere una dettagliata motivazione, a cura del R.U.P.,

in ordine alla eventuale riscontrata assenza di alternative ovvero al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ed alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento (anche tenendo conto della qualità della prestazione) ovvero alle ragioni di ordine tecnico che giustificano l'affidamento al precedente operatore in rapporto con le esigenze del Comune.

8. Ogni procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 32 del Codice, deve essere preceduta dall'approvazione della relativa **determinazione a contrarre** che costituisce l'atto da cui prende avvio la procedura contrattuale (pubblicistica) nonché l'atto gestionale - propedeutico all'avvio di ogni procedimento di acquisto di beni, lavori, forniture, concessioni, eccetera - di competenza dell'organo burocratico attributario di poteri dirigenziali che consentono di impegnare l'Ente verso l'esterno. La determinazione è un provvedimento la cui adozione è imposta dalla legge (D.Lgs. n. 267/2000) ed è un atto che deve precedere ogni procedimento di impegno di spesa e di affidamento di un contratto.

9. La determinazione a contrarre è un atto propedeutico ed indefettibile da cui, a pena di illegittimità del procedimento contrattuale, prende avvio la procedura contrattuale ed il cui contenuto (amministrativo) minimo è costituito almeno dall'indicazione:

- 9.1 - dell'interesse pubblico che si intende soddisfare (deve essere motivata l'eventuale decisione di non suddividere l'appalto in lotti, etc.);
- 9.2 - delle caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire;
- 9.3 - dei criteri e della procedura per la selezione degli operatori economici;
- 9.4 - dei criteri di selezione delle offerte;
- 9.5 - dell'importo massimo stimato dell'affidamento e della relativa copertura contabile (eventuale riferimento ad opzioni di durata, es. proroga, rinnovo o ripetizione del servizio/lavoro, etc.);
- 9.6 - delle principali condizioni contrattuali;
- 9.7 - degli ulteriori aspetti amministrativi che, in conformità alle disposizioni normative vigenti ed ai contenuti delle presenti Linee Guida, caratterizzano la procedura di affidamento.

10. La determinazione a contrarre deve essere adottata anche nel caso di affidamento diretto con la precisazione che, nel caso di specie, potrà coincidere con l'atto unico (**determinazione a contrarre semplificata**) con cui si procede all'impegno di spesa ed all'affidamento del contratto. In tale ipotesi, pertanto, la determinazione a contrarre è in realtà coincidente con la determina di affidamento che, al contempo, deve testimoniare che la procedura è stata eseguita e consacra l'affidamento/assegnazione del contratto. Il contenuto minimo della determinazione semplificata è indicato dall'art. 32, comma 2 – secondo periodo, del Codice ed è costituito almeno dall'indicazione:

- 10.1 - dell'oggetto dell'affidamento;
- 10.2 - dell'importo dell'affidamento;
- 10.3 - dell'affidatario del contratto con descrizione delle relative modalità di selezione;
- 10.4 - delle ragioni della scelta del fornitore con descrizione delle procedure/valutazioni eseguite;
- 10.5 - del possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, con indicazione delle modalità di accertamento effettuate;
- 10.6 - del possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 83, comma 1, del Codice, se richiesti, con indicazione delle modalità di accertamento effettuate;
- 10.7 - dell'indicazione della copertura contabile dell'affidamento, pena la violazione dei canoni di correttezza e buona fede di cui all'art. 1337 del C.C.

## 9. Rotazione degli affidamenti e degli inviti

1. Negli affidamenti disciplinati dalle presenti Linee Guida si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

2. L'applicazione del principio di rotazione comporta, di regola, il divieto di invito a procedure dirette all'affidamento di un contratto nei confronti sia del contraente uscente che dell'operatore/degli operatori

economico/i invitato/i e non affidatario/i del precedente contratto.

3. Il principio di rotazione può essere derogato a fronte di:

3.1) particolari caratteristiche o specificità di fornitura del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica o di pronta reperibilità sul luogo dell'intervento (ad esempio: fornitura di particolari materiali che richiedano una rapida posa in opera, pronti interventi di messa in sicurezza, diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.): il ricorso alla deroga deve essere oggetto di esplicita e dettagliata motivazione;

3.2) servizi, beni o lavori relativi a particolari attività, forniture o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli ai quali sia stata affidata precedentemente la fornitura, il servizio o il lavoro, possano recare grave pregiudizio al Comune, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative: il ricorso alla deroga deve essere oggetto di esplicita e dettagliata motivazione;

3.3) gare con procedura ordinaria;

3.4) procedure negoziate o, comunque, procedure comunque aperte al mercato nelle quali il Comune non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione in virtù:

3.4.1 - delle disposizioni del Codice;

3.4.2 - di regole predeterminate dallo stesso Comune in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi;

3.5) divergenza soggettiva e qualitativa dei lavori o servizi o forniture tra precedente e nuovo affidamento: il ricorso alla deroga deve essere oggetto di esplicita e dettagliata motivazione;

3.6) necessità di raggiungimento del numero minimo di offerte da sottoporre a selezione: il ricorso alla deroga deve essere oggetto di esplicita e dettagliata motivazione;

3.7) circostanze di somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice.

3 bis. In caso di utilizzo di elenchi di operatori, si applica il **principio di rotazione degli inviti** secondo le seguenti modalità:

a) qualora siano invitati alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco: il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e pertanto in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili;

- b) qualora gli inviti siano rivolti ad un numero parziale di operatori iscritti nell'elenco: gli stessi operatori invitati non potranno essere invitati in occasione della successiva consultazione.

4. Il principio di rotazione non trova applicazione allorché il contratto da affidare è quello relativo all'affidamento immediatamente precedente, pur avendo ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nella stessa categoria di opere ovvero ancora nello stesso settore di servizi, abbia importo differente rientrando in diverse fasce di valore economico come di seguito individuate:

**A) Per i servizi e le forniture:**

- fascia 1) importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) e pari o inferiore ad € 10.000,00 (euro diecimila/00);
- fascia 2) importo superiore ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) e pari o inferiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00);
- fascia 3) importo superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) ed inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00);
- fascia 4) importo pari o superiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) ed inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00);
- fascia 5) importo pari o superiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00) ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria cui all'art. 35 del Codice;

**B) Per i lavori:**

- fascia 1) importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) e pari o inferiore ad € 20.000,00 (euro venti-mila/00);
- fascia 2) importo superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) ed inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00);
- fascia 3) importo pari o superiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) ed inferiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00);
- fascia 4) importo pari o superiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) ed inferiore ad € 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00);
- fascia 5) importo pari o superiore ad € 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00) ed inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
- fascia 6) importo pari o superiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) ed inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

**C) Per i servizi di ingegneria ed architettura:**

- fascia 1) importo non superiore ad € 10.000,00 (euro diecimila/00);
- fascia 2) importo superiore ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) ed inferiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00);
- fascia 3) importo pari o superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) ed inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00);
- fascia 4) importo pari o superiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) ed inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00).

**5. (abrogato)**

6. Il principio di rotazione si applica rispetto all'affidamento immediatamente precedente nel caso in cui il precedente affidamento al contraente uscente, ovvero all'operatore economico invitato e non affidatario, abbia ad oggetto una **commessa identica o analoga** a quella di cui trattasi, precisando che per commessa analoga si intende una commessa in relazione alla quale è possibile rilevare elementi di similitudine tra le prestazioni affidate e quelle da affidare.

7. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:

- 7.1 - arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- 7.2 - ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- 7.3 - alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
- 7.4 - affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui

all'articolo 80, comma 5 - lettera m), del Codice.

8. Il principio di rotazione non si applica ai contratti di appalto e alle concessioni di servizi che sono state espressamente escluse dall'applicazione del Codice, con riferimento agli articoli 17, 17 bis, 18, 19 e 20 del medesimo Codice.

9. Il re-invito, ad una procedura semplificata di affidamento, del contraente uscente o dell'operatore economico invitato e non affidatario del precedente contratto non è in assoluto vietato ma, in applicazione al principio di rotazione e fatto salvo quanto indicato al precedente comma 4, ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale particolarmente dettagliato e stringente. Nella determina a contrarre o nell'atto unico di affidamento, il Comune - su conforme relazione del R.U.P. - motiva tale scelta:

9.1 – relativamente al precedente contraente: in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto:

- dell'eventuale esiguo numero di operatori economici in un settore merceologico o comunque in un determinato mercato;
- del particolare tipo di settore di mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative;
- della acclarata competitività delle condizioni economiche praticate dal contraente uscente, rispetto alla media delle condizioni economiche praticate in un determinato settore di mercato di riferimento e/o riscontrare in esito all'espletamento di una nuova procedura di affidamento;
- del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
- dei caratteri di continuità, accessibilità, disponibilità, completezza, esclusività e/o infungibilità della prestazione da fornire;
- delle caratteristiche specifiche delle prestazioni da affidare che, per particolari esigenze, possono avere interesse prettamente locale;

9.2 – relativamente all'operatore economico precedentemente invitato e non affidatario: in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso nonché dell'eventuale esiguo numero di operatori economici in un settore merceologico o comunque in un determinato mercato;;

9.3 – relativamente ai servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice, ai servizi connessi forniti dalle organizzazioni associative: delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati, nonché della possibilità di promuovere il coinvolgimento e la responsabilizzazione dell'utenza.

10. Negli affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, ferma la necessità che la motivazione relativa dia esplicitamente conto della non ricorrenza, nel singolo caso, dell'ipotesi di un arbitrario ed elusivo frazionamento della commessa, assumendo a tal fine - come riferimento - un periodo pari a tre anni solari.

## **10. Acquisti di modico valore**

1. Gli acquisti di modico valore, generalmente inferiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) salvo diverse indicazioni della legge, possono essere effettuati con procedura autonoma ai sensi dell'art. 1, commi 502-503, della Legge n. 208/2015.

2. La motivazione dell'affidamento diretto è implicita nell'irrelevante importo.

3. Per l'individuazione del fornitore non sussiste alcun obbligo di utilizzare l'Albo Fornitori del Comune o di effettuare specifiche indagini di mercato.

4. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta, a cura del R.U.P., secondo le seguenti motivazioni:

- 4.1 - adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti affidamenti;
- 4.2 - tempestività nell'erogazione della prestazione;
- 4.3 - continuità rispetto a una precedente prestazione;

- 4.4 - valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
  - 4.5 - valutazione del rapporto qualità/prezzo o del miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
  - 4.6 - referenze di altre stazioni appaltanti;
  - 4.7 - altra motivazione ritenuta idonea per lo specifico affidamento/appalto.
5. Alla luce delle disposizioni del complesso della normativa vigente, per affidamenti di modico valore:
- 5.1 - non sussiste l'obbligo di ricorrere al M.E.P.A., fermo restando gli obblighi e le facoltà di cui all'art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006;
  - 5.2 - non sussiste l'obbligo di applicazione del principio di rotazione, fatte salve le disposizioni del precedente Paragrafo 9 - comma 10;
  - 5.3 - si può procedere mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2 – lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016) anche senza previa consultazione di due o più operatori economici: in ogni caso, sarebbe buona norma confrontare, a mezzo di gara informale, le offerte di più operatori economici per accertare che l'affidamento sia disposto alle condizioni più favorevoli per l'Ente;
  - 5.4 - si può procedere all'affidamento senza l'obbligo di ricorrere all'acquisizione di comunicazioni telematiche di cui all'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 (vedi comunicato del Presidente dell'ANAC del 30.10.2018), ossia senza necessità di ricorrere alla piattaforma telematica di e-procurement utilizzata dal Comune anche se il ricorso a tale piattaforma telematica è, comunque, auspicabile;
  - 5.5 - deve essere operata la verifica dell'idoneità del soggetto affidatario mediante verifica del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con attivazione dei codici ATECO corrispondenti alla prestazione da affidare (art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008): tale verifica può essere effettuata anche mediante acquisizione di autocertificazione dell'affidatario, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eventualmente prodotta mediante compilazione del DGUE e di dichiarazioni integrative al DGUE per le previsioni del Codice non previste in detto modello;
  - 5.6 - deve essere operata la verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni (ad esempio: i progettisti, o i Coordinatori della Sicurezza) o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività, ad esempio quanto disposto dall'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012, sulle attività per le quali è obbligatoria l'iscrizione alla **white list**:
    - a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
    - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
    - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
    - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
    - e) noli a freddo di macchinari;
    - f) fornitura di ferro lavorato;
    - g) noli a caldo;
    - h) autotrasporti per conto di terzi;
    - i) guardiania dei cantieri;
  - 5.7 - va verificato, di volta in volta, se sussiste l'obbligo di redigere il D.U.V.R.I. (per i servizi o le forniture con posa in opera) o il P.S.C. (per i lavori) tenendo conto che l'art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che tale obbligo non si applica nel caso di:
    - a) servizi di natura intellettuale,
    - b) mere forniture di materiali o attrezzature, precisando che per "mera fornitura" si intende la fornitura senza installazione e salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa;
    - c) lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno sempre che essi non comportino rischi derivanti: dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998; dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al d.P.R. n. 177/2011; dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive; dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D. Lgs. n. 81/2008;
  - 5.8 - va obbligatoriamente acquisito lo SMART CIG ad eccezione dei casi in cui la legge non prevede l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - 5.9 - va sempre nominato il R.U.P. ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

5.10 - è generalmente escluso, salvo diversa decisione, l'obbligo di produrre la cauzione provvisoria (art. 93, comma 1 – ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016; paragrafo 11.7 delle presenti Linee Guida) nel caso di affidamento diretto disposto ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. a), del Codice;

5.11 - è facoltativo richiedere la produzione della cauzione definitiva nel caso di affidamento diretto disposto ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. a), del Codice. Tale facoltà, in ogni caso, deve essere oggetto di esplicita e dettagliata motivazione ed è obbligatoriamente subordinata ad un miglioramento dell'offerta economica presentata in conformità alle disposizioni ai sensi dell'art. 103, comma 11, del Codice e del paragrafo 11.7 delle presenti Linee Guida.

6. Per lavori, servizi e forniture di importo non superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00), in caso di affidamento diretto, il Comune ha facoltà di procedere alla stipula del contratto, secondo le modalità di cui al precedente Paragrafo 4, sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico, anche secondo il DGUE e relative dichiarazioni integrative, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti:

6.1 - il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;

6.2 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, del Codice ove previsti.

7. Il R.U.P. procede comunque, **prima della stipula del contratto**:

7.1 - alla consultazione del casellario ANAC,

7.2 - alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC),

7.3 - alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

8. Resta escluso dall'obbligo di controllo:

8.1 - l'interrogazione di INFOCAMERE con riferimento all'art. 80, comma 5 – lett. b), del Codice (stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo eccetera);

8.2 - l'accesso al casellario giudiziale per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice in relazione ai requisiti di cui all'art. 80, comma 1 e comma 5 - lett. c), del Codice (carichi pendenti);

8.3 - la consultazione dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative in relazione alle disposizioni dell'art. 80, comma 5 – lett. f), del Codice;

8.4 - l'accesso all'Agenzia delle Entrate con riferimento all'art. 80, comma 4, del Codice.

9. Degli accertamenti di cui ai punti 7 e 8 deve essere dato atto nel provvedimento di affidamento (determina di affidamento o determina a contrarre semplificata).<sup>(2)</sup>

10. In ordine ai contenuti delle autocertificazioni prodotte dall'affidatario sussiste, in capo al R.U.P., l'obbligo di verifica, anche a posteriori, previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso tali controlli non dessero esito positivo il R.U.P. è tenuto ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, in applicazione dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, ed all'ANAC – ove previsto dalla legge. Nel caso di controlli a campione questi devono essere eseguiti su una quota significativa minima non inferiore al 30% (trenta per cento) da effettuarsi, in ciascun anno solare ed a cura di ciascun R.U.p., in relazione ai relativi affidamenti diretti operati nel medesimo arco di tempo. Il campione è scelto quadrimestralmente con metodologie di casualità gestite da sistemi telematici.

11. Il contratto può essere stipulato ai sensi del punto 2 del precedente paragrafo 4; tale contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti:

11.1 - la risoluzione dello stesso e il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

11.2 - l'incameramento della cauzione ove richiesta e prodotta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al dieci per cento del valore del contratto.

Tali clausole possono anche essere inserite in un "Foglio Patti e Condizioni" da allegare alla Determina di

---

Nota (2):

Per un utile riferimento si veda l'allegato 1

affidamento e da sottoscrivere digitalmente con essa.

## **11. Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture**

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture può avvenire tramite affidamento diretto, secondo le disposizioni del Codice e delle presenti Linee Guida:

1.1 - per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ai sensi dell'art. 36 – comma 2, lett. a) – del Codice (affidamento diretto “puro”);

1.2 - per i lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) ed inferiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell'art. 36 – comma 2, lett. b) – del Codice (affidamento diretto “mediato” dal confronto di più preventivi);

1.3 - per i servizi e le forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) ed inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice previa valutazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell'art. 36 – comma 2, lett. b) – del Codice (affidamento diretto “mediato” dal confronto di più preventivi).

1bis. I lavori di cui al precedente comma 1, punti 1.1 ed 1.2, possono essere eseguiti, in alternativa, in amministrazione diretta in conformità alle disposizioni del precedente paragrafo 8 - punto 3.bis delle presenti Linee Guida.

### **11.1 - Amministrazione diretta**

2. (abrogato – vedi paragrafo 8, punto 3bis)

3. (abrogato – vedi paragrafo 8, punto 3bis)

4. (abrogato – vedi paragrafo 8, punto 3bis)

5. (abrogato – vedi paragrafo 8, punto 3bis)

6. (abrogato – vedi paragrafo 8, punto 3bis)

### **11.2 - Affidamento diretto, disposizioni generali**

7. L'affidamento diretto è disciplinato dall'art. 36, comma 2 - lett. a) e lett.b), del Codice come una procedura finalizzata a consentire l'acquisizione di una fornitura di beni o di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice o di lavori di valore inferiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) senza necessità di una formale procedura di gara, consentendo al Comune di procedere all'affidamento del contratto previa valutazione di proposte tecnico/economiche di operatori economici individuati, mediante procedure informali, in numero dipendente dalla tipologia (beni/servizi o lavori) e dall'importo dell'affidamento.

7bis. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice è possibile procedere all'affidamento diretto di un contratto con un unico provvedimento amministrativo non solo nel caso di affidamento diretto “puro” [art. 36, comma 2 – lett.a), del Codice] ma anche nel caso di affidamento diretto “mediato dal confronto di preventivi” [art. 36, comma 2 – lett. b), del Codice].

#### **11.2.1 - Affidamento diretto “puro” (art. 36, comma 2 – lett. a, del Codice)**

8. L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante:

8.1 - la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti almeno da due o più operatori economici che rappresenta una pratica corretta anche alla luce del principio di concorrenza;

8.2 - il confronto con la spesa per precedenti affidamenti o con il corrispettivo riconosciuto da altre Amministrazioni per affidamenti analoghi.

9. Si può prescindere dalla richiesta di più preventivi, fermo restando l'obbligo di attestazione in ordine alla economicità ed alla congruità dell'affidamento:

9.1 - per le acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo pari o inferiore ad € 10.000,00 (euro diecimila/00);

9.2 - quando i lavori, le forniture o i servizi possono/devono essere affidati unicamente ad un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente, o per motivi tecnici, o per la tutela di diritti esclusivi inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

9.3 - nella misura strettamente necessaria quando l'espletamento delle procedure di valutazione comparativa di più preventivi non risulti compatibile con ragioni di celerità e tempestività dell'azione amministrativa. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alle disposizioni di cui al presente punto devono essere esplicitamente ed adeguatamente motivate.

10. I dati essenziali di riferimento per il processo di scelta del contraente possono essere individuati:

10.1 - nel fabbisogno particolare del Comune, che deve essere tradotto in un quadro di sintesi delle specifiche tecniche e prestazionali, in rapporto al quale devono essere sottoposti a valutazione gli elementi descrittivi dei beni, dei servizi o dei lavori eseguibili dagli operatori economici;

10.2 - nel correlato valore di prezzo, che deve essere comunque analizzato in termini di congruità con l'andamento e le medie del mercato di settore, al fine di garantire il rispetto del principio di economicità.

Tali elementi devono essere ricondotti a un **percorso di verifica**, dettagliatamente illustrato nel provvedimento di affidamento, nell'ambito del quale la stazione appaltante, mediante il R.U.P., deve acquisire un complesso di informazioni adeguato a sostenere la scelta dell'operatore economico.

11. L'individuazione dell'operatore economico o degli operatori economici cui chiedere di formulare un'offerta può essere effettuata acquisendo informazioni dimostrative della esperienza e della abilità mediante:

11.1 - consultazione di siti internet o listini ufficiali comunque reperiti dall'Amministrazione;

11.2 - consultazione del Me.P.A. o di altri mercati elettronici gestiti dal soggetto aggregatore regionale di riferimento o da altri soggetti aggregatori presenti nell'ambito territoriale di riferimento o da centrali di committenza;

11.3 - consultazione dei cataloghi elettronici resi disponibili nei singoli mercati elettronici o nelle piattaforme telematiche;

11.4 - informazioni desunte da altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato forniture di beni o servizi o lavori analoghi a quelli che il Comune intende affidare;

11.5 - consultazione, previa verifica dei requisiti degli operatori economici iscritti, dell'Albo dei fornitori del Comune;

11.6 - scelta dal mercato con limitazioni territoriali, limitatamente ad affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) e a seguito di esplicita e dettagliata motivazione, qualora le particolari e specifiche caratteristiche del contratto da affidare comportino la necessità di rivolgersi, in via prioritaria, al mercato locale ;

11.7 - utilizzo di indagini di mercato svolte (a parità di condizione tecnica dell'affidamento) da Stazioni Appaltanti limitrofe.

12. L'individuazione dell'operatore economico o degli operatori economici cui chiedere di formulare un'offerta può essere effettuata anche mediante un'**indagine esplorativa** di mercato, consistente:

12.1 - in una **richiesta di preventivi** a due o più operatori economici presenti nel settore di interesse dell'Amministrazione per la relativa acquisizione;

12.2 - in una sollecitazione degli operatori economici a **manifestare interesse**, adeguatamente veicolata nei settori di mercato di interesse del Comune per la relativa acquisizione, mediante avviso pubblico o comunicazione ad ampia diffusione;

12.3 - in altre procedure che consentano l'**acquisizione di elementi necessari** per la verifica dell'esperienza, dell'affidabilità e dei valori di prezzo di più operatori economici.

13. Le **indagini esplorative di mercato** possono essere svolte, a cura del R.U.P., secondo le modalità ritenute più convenienti, con modalità volte ad assicurare un confronto progressivamente più ampio in ragione della maggiore rilevanza dell'importo o della maggiore complessità del lavoro, bene o servizio da acquisire, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità. Durante lo svolgimento delle indagini esplorative il R.U.P. ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori economici consultati ed applicando il principio della parità di trattamento nel fornire informazioni

agli operatori economici consultati. L'esito dell'indagine di mercato è elemento qualificante per la parte motivazionale della determina a contrarre o della determina a contrarre di affidamento a contenuto semplificato (atto unico di affidamento) di cui al successivo punto 27. Spetta al R.U.P. elaborare le informazioni acquisite al fine di:

13.1 - individuare un numero sufficiente di operatori economici con requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale e capacità economico-finanziaria tali da poter essere assoggettati a una procedura di valutazione, nella quale sono esaminati gli elementi prestazionali, le condizioni di esecuzione delle prestazioni e i valori di prezzo a ciascuno riferibili o da ciascuno eventualmente proposti;

13.2 - individuare, tra i soggetti con requisiti idonei, l'operatore economico per il quale gli elementi prestazionali, le condizioni di esecuzione delle prestazioni e i valori di prezzo siano i più congrui nel rapporto qualità-prezzo riferito all'esigenza del Comune.

14. Va garantito, sia nella fase di richiesta dei preventivi che negli affidamenti per i quali si omette tale richiesta, il rispetto del principio di rotazione tra gli operatori economici: nella determinazione che perfeziona l'affidamento, pertanto, deve darsi formalmente e dettagliatamente atto del rispetto del suddetto principio che va declinato in conformità con quanto specificato nelle Linee Guida ANAC n. 4, delle indicazioni del precedente paragrafo 9 e nel rispetto delle fasce di valore economico come previste dal punto 4 dello stesso paragrafo 9. In particolare, al fine di garantire il rispetto del principio di libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità, qualora la selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta avvenga con i metodi di cui ai precedenti punti 11.5 ed 11.6 il criterio di rotazione di cui al precedente paragrafo 9 trova rigida applicazione, sia in relazione agli inviti che in relazione all'affidamento, e la proposta del R.U.P. contenente l'indicazione degli operatori economici selezionati deve essere formalmente sottoscritta, per approvazione, dal Dirigente/Responsabile del Settore cui afferisce la procedura di affidamento.

15. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge n. 241/1990 ed al fine di assicurare la massima trasparenza, il provvedimento di affidamento deve contenere, oltre a quanto altro eventualmente previsto nelle presenti Linee Guida, una adeguata motivazione in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto:

15.1 - delle modalità con cui sono stati individuati e/o selezionati i soggetti a cui è stato richiesto di presentare offerta;

15.2 - degli operatori che, in risposta all'invito del Comune, hanno presentato la loro offerta;

15.3 - del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente;

15.4 - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;

15.5 - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario,

15.6 - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione,

15.7 - del rispetto del principio di rotazione;

16. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) il principio dell'adeguata motivazione nella determinazione a contrattare e/o nella determina che perfeziona l'affidamento (atto unico di affidamento) è assolto, anche senza la previa consultazione di due o più operatori economici, purché sia rispettato il principio di rotazione nei contratti pubblici, in un'ottica d'efficacia e semplificazione.

#### 11.2.2 - Affidamento diretto "mediato" dal confronto di preventivi (art. 36, comma 2 – lett. b, del Codice)

16bis. L'affidamento diretto "mediato" dal confronto di preventivi consiste in una procedura di affidamento che, pur comportando la valutazione di più preventivi, non si configura come una gara vera e propria di cui non possiede i formalismi.

16ter. Ai fini dell'individuazione degli operatori economici cui chiedere di formulare offerta trovano applicazione le disposizioni dei precedenti punti 11, 12, 13, 14 del presente paragrafo.

16quater. In relazione ai contenuti del provvedimento di affidamento trovano applicazione le disposizioni del precedente punto 15 del presente paragrafo..

#### **11.3 - Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo non superiore ad € 5.000,00**

- 17. (abrogato, vedi Paragrafo 10)
- 18. (abrogato, vedi Paragrafo 10)
- 19. (abrogato, vedi Paragrafo 10)
- 20. (abrogato, vedi Paragrafo 10)

**11.4 - Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 5.000,00 ed inferiore ad € 20.000,00**

21. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) ed inferiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00), in caso di affidamento diretto, il Comune ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, che può anche essere prodotta secondo il modello del DGUE e relative dichiarazioni integrative in relazione ai contenuti del Codice non previsti in detto modello. Da detta dichiarazione deve risultare:

- 21.1 - il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
- 21.2 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, del Codice ove previsti

22. Il R.U.P. procede comunque, **prima della stipula del contratto**:

- 22.1 - alla consultazione del casellario ANAC;
- 22.2 - alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5 - lettera b), del Codice;
- 22.3 - alla verifica del possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 83, comma 1, ove previsti;
- 22.4 - alla verifica della sussistenza delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;

22bis. Degli accertamenti di cui ai punti 21 e 22 deve essere dato atto nel provvedimento di affidamento (determina di affidamento o determina a contrarre semplificata).<sup>(3)</sup>

23. Il contratto, da stipularsi nelle forme di cui all'art. 32 - comma 14 del Codice, può essere stipulato nelle forme di cui al punto 2 del precedente paragrafo 4. Il contratto – stipulato mediante sottoscrizione digitale – deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- 23.1 - la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- 23.2 - l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 % del valore del contratto.

24. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici di cui ai punti precedenti, il R.U.P. è tenuto ad effettuare idonei controlli – anche a campione – ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000. I controlli a campione devono essere eseguiti su una quota significativa minima non inferiore al 30% (trenta per cento) da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati nel medesimo arco di tempo. Il campione è scelto quadrimestralmente con metodologie di casualità gestite da sistemi telematici.

**11.5 - Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 20.000,00**

25. Per importi pari o superiori ad € 20.000,00 (euro ventimila/00), nel caso di affidamento diretto, il Comune procede alla stipula del contratto previa esecuzione delle verifiche del possesso:

- 25.1 - dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
- 25.2 - dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, del Codice ove previsti;
- 25.3 - delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni e l'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività;

di tali accertamenti deve essere dato atto nel provvedimento di affidamento (determina di affidamento o determina a contrarre semplificata).<sup>(4)</sup>

---

Nota (3):  
Per un utile riferimento si veda l'allegato 1

Nota (4):  
Per un utile riferimento si veda l'allegato 9 alla Determina Dirigenziale n. 414 del 04 marzo 2019

26. Il contratto, da stipularsi nelle forme di cui all'art. 32 - comma 14 del Codice, può essere stipulato nelle forme di cui al punto 3 del precedente paragrafo 4.

#### **11.6 - Contenuti dell'atto unico di affidamento (determina a contrarre semplificata)**

27. L'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture può essere disposto tramite adozione di un'unica determina a contrarre, o atto equivalente, adottata in esito alla procedura di affidamento che contenga, in forma semplificata, almeno i seguenti elementi:

27.1 - l'oggetto dell'affidamento;

27.2 - l'importo dell'affidamento;

27.3 - gli esiti delle procedure di accertamento di cui al successivo punto 38 del presente paragrafo in relazione alla sussistenza dell'obbligo o meno di ricorso a convenzioni CONSIP o al Me.P.A.;

27.4 - l'individuazione dell'affidatario ed i criteri di selezione utilizzati;

27.5 - l'indicazione degli operatori economici selezionati ed invitati a presentare offerta nonché gli esiti della selezione comparativa tra le offerte pervenute;

27.6 - la descrizione della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

27.7 - la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che il Comune deve soddisfare;

27.8 - la congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione.

27.9 - il possesso da parte del contraente dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti, di cui all'art. 83 del Codice nonché le modalità di verifica degli stessi in relazione all'importo dell'affidamento;

27.10 - la forma di stipula del contratto.

#### **11.7 - Garanzia provvisoria e definitiva negli affidamenti diretti**

28. La produzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice è facoltativa nel solo caso di affidamenti disposti ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. a), del Codice (affidamento diretto puro). In ogni caso il provvedimento che esonera l'operatore economico dalla produzione della garanzia provvisoria deve essere motivato con riferimento agli obblighi previsti dalla legge n. 241/90;

29. La produzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice è facoltativa nel caso di:

29.1 - affidamenti disposti ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. a) del Codice (affidamento diretto puro);

29.2 - appalti da affidare ad operatori economici di comprovata solidità;

29.3 - forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati.

L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è obbligatoriamente subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

30. (abrogato)

#### **11.8 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione del contratto**

31. Le modalità di svolgimento della direzione dei lavori e/o della direzione dell'esecuzione del contratto sono regolate dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale 15 maggio 2018, n. 111). I casi in cui il R.U.P. può coincidere con il Direttore dei Lavori o con il Direttore dell'Esecuzione del contratto sono disciplinati dalla Linee Guida ANAC n. 3 e successivi aggiornamenti.

32. Nell'affidamento, all'esterno dell'Ente, dell'incarico di Direzione dei Lavori o di Direzione dell'esecuzione del contratto il rispetto dei principi di rotazione, di non discriminazione e di parità di trattamento sarà garantito attraverso l'espletamento di indagini di mercato da effettuarsi, a cura del R.U.P., mediante avvisi di manifestazione di interesse, ovvero ricerche di mercato tramite internet, ovvero attingendo dall'elenco di fornitori dell'Ente, ovvero attingendo all'elenco di fornitori presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. (MePA) o utilizzando altri strumenti similari.

#### **11.9 - Limite agli affidamenti diretti**

33. Al fine di garantire la rotazione, la trasparenza e libera concorrenza, nel corso dell'anno solare potranno essere affidati al medesimo fornitore, mediante affidamento diretto, fino ad un massimo di n. 5 (cinque) contratti. A prescindere dal numero di affidamenti diretti al medesimo fornitore, il valore complessivo degli affidamenti nell'anno solare non potrà, di regola e salvo eccezioni adeguatamente e dettagliatamente motivate, superare il limite massimo di € 40.000,00 (euro quarantamila/00).

#### **11.10 - Avvio della procedura di affidamento diretto**

34. Considerato che gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00) e gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00) non sono inseriti negli atti di programmazione di cui all'art 21 del Codice, la procedura di affidamento prende avvio, ai sensi dell'art. 31 – comma 4, lett. a) – del Codice, con la “**Proposta di Acquisto/Affidamento**” formulata dal R.U.P. – qualora formalmente individuato e nominato – o dal funzionario preposto al servizio/unità organizzativa che, ai sensi degli articoli 4 - 5 e 6 della legge n. 241/1990 e fino a diversa designazione del R.U.P. da parte del Dirigente/Soggetto apicale, coincide con il responsabile del procedimento e provvede, pertanto, a dare avvio al procedimento di acquisto/affidamento ed a curarne l'istruttoria.

35. La “**Proposta di Acquisto/Affidamento**” contiene le seguenti informazioni:<sup>(5)</sup>

35.1 - definizione dell'oggetto dell'affidamento;

35.2 - valutazione dell'importo stimato massimo della procedura riferito, oltre che sui dati storici in possesso del Comune, ai prezzi praticati dalla CONSIP S.p.A. nell'esercizio delle proprie attività di committenza, ovvero a prezzi ufficiali, ovvero agli indicatori di carattere pubblico comunque disponibili e simili;

35.3 - indicazione, mediante eventuale allegazione di una relazione tecnica o di una scheda progetto (più o meno dettagliata a seconda della complessità dell'affidamento):

- della valorizzazione del fabbisogno stimato in termini quantitativi ed economici, operata sulla scorta dei risultati delle rilevazioni, delle analisi, degli studi e delle ricerche effettuate;
- delle caratteristiche tecniche, economiche procedurali e organizzative;
- delle caratteristiche del mercato di riferimento, anche ai fini dell'attuazione del principio di rotazione.

35.4 - esiti delle verifiche di cui al successivo punto 38;

35.5 - eventuale individuazione del soggetto, eventualmente coincidente con lo stesso responsabile del procedimento, cui affidare l'incarico di R.U.P. ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice (qualora il R.U.P. non risulti essere stato in precedenza già formalmente individuato e nominato);

35.6 - dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 - comma 1 - del D.P.R. 445/2000 dal soggetto di cui al punto 35.5, in ordine alla insussistenza di situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interesse relativamente alla procedura di acquisizione in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del Codice, dando atto che nulla osta alla individuazione ed alla successiva nomina formale di cui all'art. 31, comma 1 – prima e seconda parte, del Codice.

36. La “**Proposta di Acquisto/Affidamento**” viene formalmente autorizzata dal Dirigente/Soggetto Apicale del Settore/Servizio cui afferisce l'appalto/affidamento: l'autorizzazione può essere concessa anche mediante la sottoscrizione della medesima proposta previa apposizione della dicitura “*Visto si autorizza*”. Qualora non si sia già provveduto in precedenza, il provvedimento di autorizzazione contiene la formale individuazione e nomina del R.U.P. ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice. L'autorizzazione può essere inserita nella determina a contrarre di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 ed all'art. 32, comma 2, del Codice cui va allegata, a formarne parte integrante e sostanziale, la “**Proposta di Acquisto/Affidamento**” di cui al precedente punto 35.

#### **11.11 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

37. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/10 e s.m.i., per ogni affidamento è acquisito, dal sistema di monitoraggio delle gare pubbliche (SIMOG), a cura del R.U.P., il CIG in conformità alle indicazioni del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 16 ottobre 2019 e successivi aggiornamenti.

#### **11.12 - Criteri di scelta del contraente**

---

Nota (5):

Per un utile riferimento si veda l'allegato 2

38. L'individuazione dell'operatore economico a cui affidare direttamente una fornitura, un servizio o un lavoro deve essere preceduta da un'attività istruttoria, a cura del Responsabile del Procedimento o del R.U.P., volta a conoscere le soluzioni presenti sul mercato e la platea dei potenziali affidatari. Tale istruttoria consta di alcune fasi:

38.1 - verifica della sussistenza di obblighi, in relazione alla categoria merceologica della fornitura, del servizio o del lavoro da acquisire, di approvvigionamento attraverso le Convenzioni o gli Accordi Quadro messi a disposizione da CONSIP S.p.A. o dalle Centrali di committenza regionali: in caso di sussistenza di obblighi si procederà ad acquisire la fornitura, il servizio e il lavoro con un ordine diretto di acquisto (O.d.A.) utilizzando lo strumento della Convenzione CONSIP S.p.A. o gli Accordi Quadro;

38.2 - nell'ipotesi di beni, servizi e lavori di cui non è obbligatorio l'approvvigionamento tramite CONSIP S.p.A. o altri Soggetti aggregatori, si può procedere alternativamente alla:

38.2.1 - verifica dell'esistenza del meta-prodotto sul Me.P.A.: il Responsabile del Procedimento o il R.U.P. verifica se il lavoro, la fornitura o il servizio da acquisire sia presente sul catalogo Me.P.A.: in caso di esito positivo si individua il fornitore che offre il meta-prodotto secondo il criterio del prezzo più basso;

38.2.2 - consultazione dell'albo fornitori del Comune, eventualmente coincidente con l'albo fornitori della Centrale Unica di Committenza cui il Comune aderisce, con riferimento alla categoria merceologica relativa al lavoro, alla fornitura o al servizio da acquisire: il Comune individua l'operatore economico a cui effettuare un affidamento diretto tramite l'albo fornitori, riservandosi di interpellare più operatori economici per le richieste di preventivo, allo scopo di verificare i requisiti qualitativi e la congruità dei prezzi di distinti preventivi;

38.2.3 - individuazione potenziali operatori economici tramite indagini di mercato: nell'ipotesi in cui nell'albo fornitori del Comune non vi siano operatori economici per la categoria merceologica relativa al lavoro, alla fornitura o al servizio da acquisire, il Comune può procedere all'individuazione di potenziali operatori economici tramite indagini esplorative nelle modalità specificate al precedente punto 12.

39. Per la selezione degli operatori il Comune utilizza, **in via prevalente**, la piattaforma Me.P.A. (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP S.p.a.) previa verifica, a cura del R.U.P., dell'esistenza del bando attinente alla categoria merceologica della fornitura, del servizio o del lavoro che si intende acquisire. Deve essere dato atto nella determinazione a contrarre, sulla scorta di esplicita attestazione del R.U.P., dell'eventuale insussistenza dell'obbligo di ricorso al Me.P.A. o dell'inesistenza nello stesso Me.P.A. di un bando attinente alla categoria merceologica della fornitura, del servizio o del lavoro che si intende acquisire e del conseguente ricorso alle modalità di selezione di cui ai punti successivi. Per le acquisizioni, tramite i cataloghi Me.P.A., di importo inferiore al limite di € 40.000,00 (euro quarantamila/00), si procede seguendo discrezionalmente tre modalità:

39.1 - trattativa diretta: modalità di negoziazione semplificata che consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico, può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (meta-prodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica. Non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la trattativa diretta non ne presenta le tipiche richieste informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione);

39.2 - ordine diretto di acquisto (O.d.A.): modalità da adottare per forniture, servizi e lavori esistenti sui cataloghi Me.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità del Comune, senza alcun tipo di negoziazione;

39.3 - richiesta di offerta (R.d.O.): modalità da adottare per forniture, servizi e lavori con caratteristiche tecniche e condizioni particolari specificati nella scheda tecnica.

39bis. Per le acquisizioni, tramite i cataloghi Me.P.A., di importo pari o superiore al limite di € 40.000,00 (euro quarantamila/00) ed inferiore ai limiti di cui all'art. 36, comma 2 - lett. b), del Codice si procede seguendo la modalità di cui al precedente punto 39.3.

39ter. È possibile derogare all'obbligo di ricorso al mercato elettronico se ricorre una di queste situazioni che dovranno essere attestate dal R.U.P. ed esplicitamente e dettagliatamente motivate nella determina a contrarre e/o nell'atto unico di affidamento:

39ter.1 - per affidamenti il cui valore stimato risulta essere inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa);

39ter.2 - non è possibile individuare un CPV (Intercent-ER) oppure un bando di riferimento (Me.P.A.).

Consip) afferente il bene/servizio oggetto dell'affidamento (in questo caso occorrerà idonea motivazione);  
39ter.3 - non vi sono fornitori abilitati per il CPV (Intercent-ER) oppure per il bando di riferimento (MePA Consip) afferente il bene/servizio oggetto dell'affidamento;

30ter.4 - nel caso in cui un bene/servizio non sia presente a catalogo sul mercato elettronico di Consip per poter emettere un Ordine Diretto di Acquisto (ODA), rimane l'obbligo di esperire comunque una richiesta di offerta su entrambi i mercati elettronici di riferimento; solo nel caso in cui vada deserta la Richiesta di Offerta (aperta a tutti gli operatori economici), sarà possibile derogare all'obbligo del ricorso dal mercato elettronico;

39ter.5 - convenzioni con le cooperative sociali di tipo B: l'art. 5 L. 381/1991 prevede che gli enti pubblici anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della PA possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali il cui importo stimato sia sotto soglia comunitaria, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

40. Nell'elaborazione delle specifiche tecniche del singolo affidamento, si tiene conto delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto e delle funzioni che è strumentalmente inteso a soddisfare, in coerenza con le specifiche previsioni normative e con riferimento agli standard ammessi dalle medesime.

#### **11.13 - Stipula del contratto**

41. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 - lett. b), del Codice per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 (trentacinque) giorni.

### **12. Procedura negoziata per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00)**

1. L'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 (euro centocinquanta/00) ed inferiore ad € 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00) avviene attraverso adesione a convenzioni CONSIP S.p.A. , se esistenti, oppure attraverso procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici. Gli operatori economici sono individuati sulla base di **indagini di mercato** o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

1.bis - L'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 350.000,00 (euro trecentocinquanta/00) ed inferiore ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) avviene attraverso adesione a convenzioni CONSIP S.p.A. , se esistenti, oppure attraverso procedura negoziata, previa consultazione di almeno quindici operatori economici. Gli operatori economici sono individuati sulla base di **indagini di mercato** o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

2. Al fine di garantire l'economicità e la tempestività dell'acquisizione nonché le esigenze connesse all'efficiente organizzazione delle proprie attività, il Comune si riserva di affidare in via diretta un contratto esclusivamente nei seguenti casi adeguatamente motivati:

2.1 quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

2.2 nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per l'espletamento delle procedure di acquisizione con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente punto non devono essere in alcun caso imputabili allo stesso Comune.

#### **12.1 - Avvio della procedura**

3. La **procedura negoziata** prende avvio con l'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi 5 e 6.

4. La procedura di affidamento di articola nello svolgimento delle seguenti quattro fasi distinte:

4.1) determinazione a contrarre;

4.2) svolgimento del confronto competitivo tra gli operatori economici invitati;

4.3) determinazione di affidamento;

4.4) stipulazione del contratto.

**12.2 - Contenuti minimi della Determina a contrarre**

5. La procedura di affidamento, per ogni singolo acquisto, prende avvio con la determina a contrarre di cui all'art. 32 – comma 2 – del Codice ed all'art. 192 del T.U.E.L., ovvero da atto alla stessa equivalente. In base ai principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza la determina a contrarre deve contenere almeno i seguenti elementi:

- 5.1 - l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- 5.2 - le caratteristiche dei lavori che si intendono eseguire;
- 5.3 - l'importo massimo presunto stimato dell'affidamento;
- 5.4 - la relativa copertura finanziaria;
- 5.5 - la procedura che si intende seguire;
- 5.6 - i criteri per la selezione degli operatori economici, con indicazione, eventualmente, di un numero minimo e massimo di operatori da invitare;
- 5.7 - i criteri di aggiudicazione;
- 5.8 - le principali condizioni contrattuali;
- 5.9 - la forma di stipula del contratto;
- 5.10 - l'indicazione e/o l'individuazione del R.U.P..

**12.3 - Modalità di scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata**

6. Nelle **procedure negoziate** la selezione degli operatori economici che saranno invitati a partecipare alla gara deve avvenire con una delle modalità indicate nei punti successivi, tra loro alternative e non integrabili. La modalità da seguire per la selezione degli operatori ed il numero di operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere indicato nella determinazione a contrarre.

7. Per la selezione degli operatori il Comune utilizza, **in via prevalente**, la piattaforma Me.P.A. (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP S.p.a.) previa verifica, a cura del R.U.P., dell'esistenza del bando attinente alla categoria merceologica del lavoro che si intende acquisire. Deve essere dato atto nella determinazione a contrarre, sulla scorta di esplicita attestazione del R.U.P., dell'eventuale assenza nel Me.P.A. di un bando attinente alla categoria merceologica della fornitura, del servizio o del lavoro che si intende acquisire e del conseguente ricorso alle modalità di selezione di cui ai punti successivi.

8. Nell'ipotesi in cui non sia presente nel Me.P.A. un bando attinente alla categoria merceologica del lavoro che si intende eseguire, la scelta degli operatori economici da invitare a presentare offerta deve essere effettuata con le seguenti modalità:

8.1 verifica della presenza nell'**Albo fornitori** del Comune di operatori economici attinenti alla categoria merceologica del lavoro che si intende acquisire;

8.2 - pubblicazione di un **avviso di indagine di mercato** che specifica almeno i seguenti elementi caratteristici dell'appalto

- oggetto d'affidamento;
- requisiti richiesti per la partecipazione alla gara d'appalto;
- contenuti e caratteristiche essenziali del contratto oggetto della procedura di gara;
- criterio di aggiudicazione;
- il termine entro cui presentare istanza;
- l'eventuale numero minimo e/o massimo di operatori economici che saranno invitati a partecipare alla gara;
- il criterio con cui saranno selezionati gli operatori economici da invitare a presentare offerta se le istanze presentate dovessero eccedere il numero massimo previsto;

8.3 - pubblicazione e svolgimento di vere e proprie preventive **indagini di mercato anche periodiche** con riguardo ad una pluralità di procedure aggiudicabili in un determinato periodo di tempo e relative a predeterminate tipologie di prestazioni; gli avvisi specificano i medesimi elementi minimi indicati al punto 8.2;

9. Gli avvisi di indagine di mercato devono sempre essere preventivamente approvati con determinazione dirigenziale da parte del soggetto apicale del Settore/Servizio cui afferisce l'appalto. L'indagine di mercato

non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura di gara. La determina di approvazione degli avvisi di indagine di mercato non coincide, generalmente, con la determina a contrarre mediante la quale si dà avvio alla procedura di gara.

10. Gli avvisi di indagine di mercato devono essere pubblicati sulla *home-page* del sito istituzionale del Comune, sull'Albo Pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente" nella sottosezione "Bandi di Gara". Il R.U.P. potrà valutare altre forme di pubblicità, preferibilmente in forma telematica. La pubblicità effettuata sui giornali in forma cartacea o comunque con modalità a pagamento è da limitarsi ai soli casi in cui la legge ne prescriva espressamente l'obbligo.

11. Gli avvisi relativi agli affidamenti disciplinati dal presente paragrafo devono essere pubblicati per un periodo minimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi di calendario. In caso di urgenza dettata da ragioni oggettive e non imputabili al Comune, adeguatamente motivate nella determinazione di approvazione, il termine minimo di pubblicazione può essere contenuto in 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi di calendario.

12. L'avviso di indagine di mercato deve specificare le modalità ed i criteri con cui saranno selezionati gli operatori da invitare. La modalità ordinaria preferibile è rappresentata dal sorteggio in seduta pubblica, ma sono ammesse anche altre modalità di selezione quali la motivata valutazione dei requisiti da parte del R.U.P. in relazione allo standard minimo richiesto nell'avviso. Non è ammesso che la selezione degli operatori avvenga sulla scorta dell'ordine di arrivo al protocollo delle istanze. In ogni caso la procedura di selezione deve essere organizzata in modo da mantenere segreti i nominativi degli operatori economici che saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata.

#### **12.4 - Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti**

13. Se la scelta degli operatori sul Me.P.A. o gli avvisi di indagine di mercato sono aperti alla partecipazione di tutti gli operatori economici che risultino in possesso dei requisiti richiesti dal Comune e facciano istanza di partecipazione nei termini previsti, senza alcuna limitazione del numero degli operatori economici che saranno invitati a presentare offerta, non si applicano le disposizioni in materia di rotazione negli inviti e negli affidamenti, anche nel caso di coincidenza del contratto da affidare - nei suoi contenuti essenziali (oggetto, durata, caratteristiche e prezzo) - con un precedente affidamento.

14. Qualora si preveda di limitare la partecipazione alla successiva gara d'appalto al numero minimo di operatori economici fissato dalla legge oppure al numero massimo di operatori economici indicato nella determina a contrarre, va rispettato il principio della rotazione negli inviti e negli affidamenti ed andranno applicate le disposizioni delle Linee Guida ANAC n. 4 e del precedente paragrafo 9, nel rispetto delle fasce di valore economico riportate nel punto 4 del medesimo paragrafo 9. Dell'applicazione del principio di rotazione negli inviti e nell'affidamento di deve dare atto nella determina a contrarre.

#### **12.5 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

15. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/10 e s.m.i., per ogni affidamento è acquisito dal sistema di monitoraggio delle gare pubbliche (SIMOG), a cura del R.U.P., il CIG (Codice Identificativo della Gara) secondo le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 16 ottobre 2019 e successivi aggiornamenti.

#### **12.6 - Confronto competitivo tra operatori economici selezionati ed invitati**

16. Il Comune può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice.

17. La lettera d'invito va inoltrata contemporaneamente a tutti gli operatori economici invitati (compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente ove ne ricorrano le condizioni in relazione all'applicazione del principio di rotazione) tramite le modalità previste dal Me.P.A. oppure tramite le modalità previste dalla piattaforma telematica di e-procurement utilizzata dal Comune. La lettera di invito deve riportare, a pena di nullità, i contenuti minimi di seguito indicati anche con riferimento ai contenuti degli elaborati eventuali documenti e/o elaborati progettuali allegati:

17.1 - l'oggetto dell'affidamento ossia una sufficiente descrizione dei lavori da eseguire, con indicazione degli estremi del provvedimento di approvazione del progetto nonché del codice CIG della procedura (per

consentire ai partecipanti, ove obbligatorio, il pagamento del contributo di loro competenza) e, se previsto, il CUP;

17.2 - il prezzo a base di gara e il valore stimato del contratto. Nel prezzo posto a base di gara va indicato l'ammontare degli eventuali costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;

17.3 - i requisiti richiesti per partecipare alla procedura di gara;

17.4 - i termini di esecuzione dei lavori;

17.5 - le specifiche tecnico-prestazionali e le modalità di esecuzione dei lavori;

17.6 - le modalità di pagamento e le penalità in caso di ritardo e/o d'inadempimento, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito dall'Amministrazione comunale;

17.7 - il diritto del committente di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario in caso di inadempimento;

17.8 - il termine per la presentazione delle offerte, con specificazione dell'eventuale obbligatorietà del sopralluogo. Detto termine non può di regola essere inferiore a **dieci giorni solari consecutivi**; in casi di urgenza, tale termine potrà essere ridotto, motivatamente, a non meno di **sette giorni solari consecutivi**. I termini vanno comunque intesi quali termini perentori;

17.9 - le modalità di presentazione dell'offerta;

17.10 - il periodo, in giorni, di validità delle offerte;

17.11 - la documentazione da produrre a corredo dell'offerta a dimostrazione dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti per partecipare alla procedura di gara;

17.12 - le garanzie richieste ai concorrenti (garanzia provvisoria) ed all'affidatario del contratto (garanzia definitiva e polizze di responsabilità civile);

17.13 - le penali previste;

17.14 - i termini di pagamento previsti;

17.15 - l'invito all'operatore economico a dichiarare il possesso dei requisiti richiesti e a dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché le modalità per produrre tali dichiarazioni;

17.16 - il criterio o i criteri di valutazione delle offerte accompagnati dagli elementi di valutazione e dal peso ponderale degli stessi qualora si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

17.17 - le modalità di formulazione dell'offerta economica e dell'eventuale offerta tecnica;

17.18 - l'obbligo del concorrente di indicare nella propria offerta i costi aziendali della sicurezza ed i propri costi della manodopera;

17.19 - il giorno e l'ora della seduta pubblica di apertura delle offerte;

17.20 - l'indicazione delle modalità di costituzione del Seggio di Gara e dell'eventuale Commissione Giudicatrice (nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) nonché dei compiti affidati al R.U.P., in relazione alla emissione dei cosiddetti provvedimenti intermedi, al Seggio di Gara ed alla Commissione Giudicatrice;

17.21 - le modalità di svolgimento della gara;

17.22 - la facoltà di eventuale rinegoziazione delle offerte mediante successivi rilanci;

17.23 - l'eventuale affidamento o meno dell'appalto anche in presenza di un'unica offerta valida e ritenuta congrua;

17.24 - le disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti previste dall'art. 3 della legge 136/2010;

17.25 - l'indicazione del R.U.P. e dei recapiti anche di altro soggetto per ottenere informazioni;

17.26 - la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che, in ogni caso, il Comune valuta la conformità di ogni offerta che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

17.27 - l'indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento 2016/679 CE;

17.28 - le modalità di ricorso contro la procedura di gara;

17.29 - eventuali altre informazioni in relazione alle caratteristiche ed alla specificità del contratto da affidare.

18. Il R.U.P., in relazione alla natura negoziata della procedura, può riservarsi la facoltà, ove lo ritenga opportuno oppure conveniente, di formulare nuovi inviti per il miglioramento dell'offerta economica mediante

rilanci operati nei confronti degli operatori economici invitati alla procedura negoziata ed ammessi alla fase di esame delle offerte economiche. Nel corso della negoziazione il R.U.P. garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, non devono essere mai fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Delle operazioni di gara deve essere redatto processo verbale.

19. La richiesta di offerta, qualora la complessità della prestazione lo richieda oppure le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere dettagliatamente descritte e contenute nella lettera di invito, è corredata da specifiche tecniche e/o da capitolati che definiscono tutti gli aspetti tecnico-economici e amministrativi dei lavori.

#### **12.7 - Criteri generali per lo svolgimento delle procedure di gara**

20. I principî generali ai quali attenersi nella conduzione della gara sono i seguenti:

- 20.1 – il rispetto delle regole di valutazione prefissate;
- 20.2 – la contestualità della presentazione delle offerte;
- 20.3 – la segretezza degli inviti e delle offerte;
- 20.4 – l'assenza nella busta contenente la documentazione amministrativa o nella busta contenente l'offerta tecnica di qualsivoglia elemento riconducibile all'offerta economica;
- 20.5 – la pubblicità dell'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, la busta contenente l'offerta tecnica finalizzata alla sola verifica dei contenuti e l'offerta economica;
- 20.6 – l'esame e valutazione, in seduta riservata, dell'offerta tecnica;
- 20.7 – la trasparenza e la *par condicio* tra i concorrenti in tutte le fasi della procedura negoziata;
- 20.8 – la verifica della congruità dell'offerta in relazione ai parametri prefissati;
- 20.9 – l'apertura delle offerte deve essere effettuata dal R.U.P. del Comune (o della C.U.C., solo se diverso dal primo) che dovrà chiedere di essere assistito da due testimoni, generalmente scelti fra i dipendenti comunali assegnati al Settore/Servizio cui afferisce l'appalto. La nomina di una commissione giudicatrice è sempre obbligatoriamente disposta ogni qualvolta si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 20.10 – le comunicazioni e gli scambi di informazioni, nell'ambito delle procedure di affidamento, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'40 del Codice;
- 20.11 – per lo svolgimento delle procedure di affidamento si deve fare ricorso alla piattaforma telematica di e-procurement del Comune, fatte salve motivate e comprovate esigenze e qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art. 52, comma 1, del Codice. L'utilizzo della deroga prevista dall'art. 52, comma 1, del Codice deve essere oggetto di esplicita e dettagliata motivazione nella determina a contrarre.

#### **12.8 - Scelta dell'affidatario**

21. La scelta dell'affidatario può essere effettuata secondo le disposizioni del Codice mediante due criteri diversi:

- 21.1 il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutabile in base a criteri determinati in sede di capitolato;
- 21.2 il **criterio del minor prezzo**, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa.

22. (abrogato)

#### **12.9 - Forniture e servizi sotto soglia caratterizzati dall'elevata ripetitività** (abrogato)

23. (abrogato)

#### **12.10 - Seggio di Gara e Commissione Giudicatrice** (abrogato)

24. (abrogato)

25. (abrogato)

26. (abrogato)

27. (abrogato)

28. (abrogato)

**12.11 - Proposta di aggiudicazione, verifica dei requisiti ed aggiudicazione**

29. Effettuata l'analisi delle offerte presentate dai concorrenti da parte del R.U.P., del Seggio di Gara ovvero della Commissione Giudicatrice, si procederà alla **proposta di aggiudicazione**, redatta dal R.U.P., a favore dell'operatore economico risultato primo nella graduatoria finale, nei cui confronti è obbligatoria la verifica in ordine al possesso – autocertificato in sede di gara – dei requisiti di carattere generale e speciale.<sup>(6)</sup>

30. La **proposta di aggiudicazione**, previa verifica, è soggetta ad approvazione con determinazione del Soggetto apicale del Settore/Servizio cui afferisce l'affidamento. L'approvazione deve avvenire entro il termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della proposta stessa. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono. Decorso tale termine, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

31. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso, in capo all'affidatario, dei prescritti requisiti. Qualora la verifica del possesso dei requisiti sia successiva all'adozione della determina di cui al punto precedente, la dichiarazione di efficacia della aggiudicazione va disposta con determinazione del Soggetto apicale del Settore/Servizio cui afferisce l'affidamento.

32. Il Comune può riservarsi la facoltà di effettuare verifiche anche nei confronti di altri concorrenti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.

33. Le verifiche sul possesso dei requisiti saranno espletate, a cura del R.U.P., nelle procedure per le quali vi è l'obbligo normativo, unicamente attraverso il sistema AVCPass (Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici) e successivi aggiornamenti, secondo le modalità rese note dall'ANAC (già AVCP). È in facoltà del Comune utilizzare il sistema AVCPass anche nelle procedure esentate dall'obbligo di utilizzo dello stesso, come previsto nella deliberazione ANAC n. 157/2016.

34. Nel caso in cui la verifica dei requisiti abbia esito negativo, il Comune con provvedimento del R.U.P. o del soggetto espressamente indicato nei documenti di gara, esclude il concorrente e procede alla verifica dei requisiti relativamente al concorrente risultato secondo in graduatoria e così via. In tal caso il Comune si riserva di escutere l'eventuale garanzia provvisoria prestata dal concorrente che sia risultato privo dei requisiti prescritti. Il R.U.P. provvede, in conformità alle previsioni di legge, alle eventuali segnalazioni all'ANAC.

35. Il Comune si riserva comunque di non disporre l'aggiudicazione qualora non sia pervenuta alcuna offerta ritenuta congrua ed appropriata. Tale facoltà deve essere indicata nei documenti di gara.

36. Il Comune si riserva la facoltà di disporre o di non disporre l'aggiudicazione qualora sia pervenuta una sola offerta ritenuta valida ed appropriata. Tale facoltà deve essere indicata nei documenti di gara.

37. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

**12.12 - Stipula del contratto**

38. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 - lett. b), del Codice per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni (*stand still*) nel solo caso di acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lettera b), del Codice.

39. Il contratto è stipulato in conformità alle disposizioni del precedente paragrafo 4.

**12.bis Criteri di affidamento di appalti di forniture e servizi**

1. La scelta dell'affidatario può essere effettuata secondo le disposizioni del Codice mediante due criteri diversi:

1.1 il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutabile in base a criteri determinati in sede di capitolato;

Nota (6):

Per un utile riferimento si veda l'allegato 4

1.2 il **criterio del minor prezzo**, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa.

2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del Codice fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2 - lett. a), del Codice (affidamento diretto puro);
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore ad € 40.000,00;
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

3. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al precedente comma 2, lettera a).

4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le forniture e i servizi che si classificano ad elevata ripetitività per il Comune e per il cui affidamento può essere utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sono i seguenti:

- a) arredi per ufficio, attrezzature per ufficio o per manutenzioni, segnaletica orizzontale e verticale;
- b) libri, riviste, giornali e/o pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- f) vestiario di servizio e relativi accessori compresi i dispositivi di protezione individuale per i dipendenti e i tirocinanti, nonché servizi di guardaroba, lavatura, stiratura e riordino di tali capi;
- g) forniture o servizi necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche oppure ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- h) articoli, materiali e accessori di pulizia, materiali igienico-sanitari, per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- i) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti scolastico-educativi, giochi, legno per panchine ed arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- j) bitume, asfalto, sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- k) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri *gadget* relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività e ospitalità in occasione d'eventi organizzati o patrocinati dalla giunta comunale;
- l) acquisto di contrassegni legali, sigilli, timbri, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- m) materiali e attrezzature per la manutenzione dei beni mobili e immobili in genere, ferramenta e materiale edile, compresi servizi manutenzione edile, elettrica, idraulica, ascensori, verde pubblico;
- n) acquisto di veicoli, macchine operatrici ed attrezzature funzionali a garantire la continuità e la qualità di tutti i servizi comunali compreso l'acquisto e la manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso e/o altre attrezzature per il servizio della protezione civile comunale;
- o) beni informatici *hardware* e *software*, programmi informatici, beni o servizi per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, trasmissioni audio e video, nonché l'acquisto di beni e servizi funzionali alla manutenzione o all'implementazione dei servizi informatici comunali;
- p) attrezzature da cucina, articoli casalinghi e stoviglie per le mense scolastiche o per i dipendenti;
- q) servizi di installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature, anche d'ufficio, di utensili, veicoli, mezzi, impianti, arredi, fotocopiatori, climatizzatori, impianti e apparecchiature telefoniche;
- r) servizi di facchinaggio, acquisto di biglietti, prenotazione alberghi, rimborso di pasti, servizi di corriere,

spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;

s) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compresi biglietti estranei al servizio postale;

t) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici necessari al funzionamento degli uffici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti internet istituzionali dell'Ente, di *e-governement*, degli adempimenti sulla smaterializzazione, aggiornamenti *software* e servizi di geolocalizzazione;

u) servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi sui giornali locali e/o nazionali;

v) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari compresa la locazione per breve tempo di immobili, con le attrezzature per il funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e/o concorsi indetti dall'Amministrazione comunali e per l'attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando non siano disponibili locali del demanio o del patrimonio sufficienti o idonei ad ospitare questi eventi;

w) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione, rilegatura e restauro libri e registri;

x) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione in genere, derattizzazione e servizi analoghi riconducibili in qualunque maniera e/o forma alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

y) servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, compresa la partecipazione a stage e/o a corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

z) installazione revisione e riparazione di apparecchi e attrezzature antincendio e antifurto, mezzi di soccorso o altre attrezzature per il servizio della protezione civile, dispositivi per la protezione e la sicurezza sul lavoro.

### **13. Seggio di Gara e Commissione Giudicatrice**

#### **13.1 - Seggio di Gara**

1. Quando il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente è quello del minor prezzo, l'espletamento delle procedure di affidamento e delle operazioni di gara relative all'apertura e alla valutazione della documentazione amministrativa e della documentazione economica è demandato di norma al R.U.P. con la presenza di almeno due testimoni.
2. È facoltà del Comune individuare, in supporto al R.U.P., un apposito Seggio di Gara generalmente presieduto dallo stesso R.U.P.: in ogni caso il R.U.P. esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
3. L'eventuale Seggio di Gara che eventualmente dovrà coadiuvare il R.U.P. nelle operazioni di cui al precedente comma 1 sarà nominato, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e del D. Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio cui afferisce l'appalto. Il provvedimento di nomina sarà assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
4. Il componenti del Seggio di Gara e l'eventuale segretario verbalizzante sono, scelti - utilizzando un criterio di rotazione - generalmente tra il personale del Comune in possesso delle necessarie competenze, con preferenza per il personale assegnato al Settore/Servizio cui afferisce l'appalto.
5. In capo ai membri del Seggio di Gara non devono sussistere cause ostative alla nomina né situazioni di conflitto di interessi ai sensi delle disposizioni Codice e dell'art. 6bis della legge n. 241/90. A tal fine i componenti del Seggio di Gara, all'atto della nomina o contestualmente alla prima seduta pubblica di gara, rilasciano apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
6. La composizione del Seggio di Gara è pubblicata, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 - comma 1 - del Codice.
7. Le attività e le competenze del Seggio di Gara sono indicate nei documenti di gara o, in ogni caso, nei documenti posti a base della procedura di affidamento.
8. Tutte le operazioni della procedura di affidamento saranno oggetto di verbalizzazione a cura del Segretario

verbalizzante incaricato.

### **13.2 - Commissione Giudicatrice**

9. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni di gara/affidamento relative all'apertura, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecnica ed economica sono affidate ad una Commissione Giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

10. La Commissione Giudicatrice, fino all'istituzione ed all'operatività dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice, è costituita preferibilmente da personale interno dell'Ente in possesso di adeguata competenza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

11. La Commissione Giudicatrice sarà nominata, sulla scorta di un criterio di rotazione - con le modalità e le procedure previste dal D. Lgs.n. 50/2016, dal D. Lgs. n. 267/2000 e dalle Linee Guida ANAC n. 5 (per quanto applicabili) - dal Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio cui afferisce l'appalto. La Determina di nomina sarà assunta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Unitamente ai componenti della Commissione Giudicatrice viene, altresì, designato con il medesimo provvedimento un segretario verbalizzante scelto, preferibilmente, tra il personale assegnato al Settore/Servizio cui afferisce l'appalto. Si può motivatamente derogare dall'applicazione del principio di rotazione nel caso in cui sia necessario assicurare - in via prioritaria - la composizione della Commissione sulla base delle specifiche competenze richieste nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto: il ricorso alla deroga va esplicitamente e dettagliatamente motivato nel provvedimento di nomina della Commissione.

12. La Commissione Giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti - in numero massimo di cinque - dotati di adeguata esperienza nelle aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento in maniera da garantire, nel miglior modo possibile, le necessarie competenze per la specifica procedura di gara. Tra i componenti della Commissione è individuato, nel provvedimento di nomina, un Presidente. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto oggetto dell'affidamento.

13. In capo ai commissari ed al segretario verbalizzante non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 77 - comma 9 - del Codice, o cause di incompatibilità e di astensione. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, all'atto dell'accettazione dell'incarico o in occasione della prima seduta di gara.

14. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

15. I componenti della Commissione Giudicatrice ed il Segretario Verbalizzante devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto 3.1 delle Linee Guida ANAC n. 5.

16. I compiti e le attribuzioni della Commissione Giudicatrice sono indicati nei documenti di gara e/o nei documenti posti a base della procedura di affidamento. Essa è, in ogni caso, responsabile della valutazione sia delle offerte tecniche che delle offerte economiche. Essa, inoltre, potrà svolgere funzioni di ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte.

17. Alla Commissione Giudicatrice non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono alla Stazione Appaltante.

18. Nella fase di esame e valutazione delle offerte tecniche la Commissione Giudicatrice opererà in seduta riservata, le altre sedute saranno svolte in seduta pubblica.

19. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, acclarata nell'atto di nomina, o ricorrano esigenze oggettive e comprovate, dettagliatamente esplicitate e motivate nel medesimo atto di nomina, per la nomina della Commissione Giudicatrice si può fare ricorso a membri esterni all'Ente, in possesso di adeguata professionalità, scelti tra:

19.1 - dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3 - comma 1 - lettera a) - del Codice, che risultino in possesso dei requisiti di cui al punto 2.5 delle Linee Guida ANAC n. 5 con riferimento all'oggetto della gara e siano autorizzati ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 dall'amministrazione di appartenenza;

19.2 - professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate che

risultino in possesso dei requisiti di cui al punto 2.6 delle Linee Guida ANAC n. 5 con riferimento all'oggetto della gara e siano autorizzati ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 dall'amministrazione di appartenenza;

19.3 - professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di una rosa di tre candidati estrapolata a rotazione dall'albo dei fornitori del Comune, che risultino in possesso dei requisiti di cui al punto 2.4 delle Linee Guida ANAC n. 5 con riferimento all'oggetto della gara.

Qualora sia necessaria la presenza in commissione di professionalità o specializzazioni possedute da soggetti non rientranti nelle categorie di cui ai punti precedenti, i commissari diversi dal Presidente possono essere selezionati mediante indagine di mercato.

L'accertata carenza di organico è attestata dal R.U.P. sulla base degli atti forniti dal Dirigente/Responsabile del Settore/servizio cui afferisce l'appalto. In caso di nomina di soggetti esterni all'Ente, l'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato per giustificati motivi. L'incarico è atto di accettazione.

20. Gli eventuali membri della Commissione esterni all'Ente sono scelti sulla scorta di un criterio di rotazione.

21. Coloro che, nel biennio precedente, hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

22. Sono esclusi dagli incarichi di commissario coloro che, in qualità di membro delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso - con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa - all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

23. Nella propria attività la Commissione avrà cura di ridurre al minimo indispensabile il numero delle sedute, sia pubbliche che riservate. Non è prevista, generalmente, la possibilità per i Commissari designati di lavorare a distanza.

24. I membri ed il segretario della Commissione Giudicatrice, attesa l'importanza e la delicatezza delle funzioni espletate, devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, dei patti d'integrità, dei regolamenti nonché del codice di comportamento dell'Ente.

25. I membri ed il segretario della Commissione Giudicatrice devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

26. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari all'Ente.

27. Nel caso in cui si debba procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, il RUP può procedere avvalendosi di uffici o di organismi tecnici, anche esterni, o, qualora lo ritenga necessario per motivi inerenti la particolarità, l'importanza o la complessità tecnica dei documenti da valutare, può richiedere di avvalersi della Commissione giudicatrice della gara.

28. Tutte le operazioni della procedura di affidamento saranno oggetto di verbalizzazione a cura del Segretario verbalizzante incaricato.

29. La stazione appaltante pubblicherà, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29 - comma 1 - del Codice.

30. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione non può essere riconvocata la medesima Commissione.

31. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, può essere riconvocata la medesima Commissione.

32. Ai componenti della Commissione Giudicatrice interni all'Ente non è dovuto alcun compenso.

33. Agli eventuali componenti della Commissione Giudicatrice esterni all'Ente è dovuto un compenso a vacazione da determinare in funzione della complessità dell'appalto e del numero di offerte pervenute in misura non superiore alle indicazioni dell'Allegato "A" al D.M. del 12 febbraio 2018.

**14. Affidamento di lavori di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00)**

1. L'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000 (euro unmilione/00) avviene attraverso ricorso alle procedure ordinarie fatto salvo quanto previsto dall'art. 63 e dall'art. 97, comma 8, del Codice.

**15. Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie minime**

1. Possono essere disposte con affidamento diretto, previa adeguata motivazione e su autorizzazione del soggetto apicale del Settore/Servizio sui afferisce l'affidamento, salvo quanto previsto in eventuali distinti atti di delega in materia di sicurezza e ambiente - affidamenti diretti di importo superiore alla soglia minima prevista dall'art. 36, comma 2 – lett. a), del Codice nei seguenti casi:

- 1.1 - qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 125 o 63 del Codice;
- 1.2 - qualora ricorrano necessità e urgenze correlate ad esigenze primarie del Comune;
- 1.3 - per servizi professionali relativamente ai quali sia richiesta un'elevata affidabilità e fiduciarità;
- 1.4 - qualora l'esclusività del bene sul mercato o comprovati motivi tecnici rendano ostativo l'esperimento di procedure con più interlocutori;
- 1.5 - qualora ricorrano emergenze per motivi di sicurezza o ambientali;
- 1.6 - qualora ricorrano documentate condizioni di speciale opportunità o convenienza (es. in caso di occasioni particolarmente vantaggiose ma di breve durata di acquisto di forniture il cui prezzo è inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato);
- 1.7 - qualora l'affidamento sia destinato a scopi di ricerca.

2. Nei casi di cui al presente paragrafo si applica, per quanto possibile, il principio di rotazione in conformità alle indicazioni di cui al precedente paragrafo 9.

**16. Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria**

1. Le prestazioni relative alla progettazione di lavori, nonché alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, al collaudo statico ed al collaudo tecnico-amministrativo sono espletate dai dipendenti in organico, in possesso di idonei requisiti di professionalità. In caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni proprie, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero in ogni altra situazione equiparabile alle precedenti i suddetti incarichi possono essere affidati ai soggetti di cui all'art. 46 del Codice, secondo le procedure previste dall'art. 157 del Codice. Trovano applicazione le disposizioni delle presenti Linee Guida nonché delle Linee Guida ANAC n. 1 e n. 4.

1bis. I professionisti incaricati dell'espletamento delle prestazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza;
- b) adeguata esperienza professionale da valutare in relazione all'oggetto dell'incarico;
- c) rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- d) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- e) regolarità degli obblighi previdenziali;
- f) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi.

2. Relativamente agli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, nonché gli incarichi che il Comune ritenga indispensabili a supporto dell'attività del R.U.P., di importo inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00), è consentito l'affidamento diretto ai soggetti di cui all'art. 46 del Codice tenendo conto dell'esperienza e delle attitudini professionali per lo svolgimento dell'incarico. L'affidamento è preceduto dalla verifica, documentata, in relazione alla congruità dell'offerta ed al rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, efficienza, economicità e rotazione.

3. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, nonché gli incarichi che il Comune ritenga indispensabili a supporto dell'attività del R.U.P., di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) ed inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00) possono essere affidati ai soggetti di cui all'art. 46 del Codice nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, utilizzando la procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 – lett. b), del Codice con invito rivolto ad almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, individuati sulla base di specifica indagine di mercato ovvero tramite l'Albo fornitori. Si applicano al riguardo le disposizioni del precedente paragrafo 12, per quanto compatibili.

4. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, nonché gli incarichi che il Comune ritenga indispensabili a supporto dell'attività del R.U.P., di importo pari o superiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00) sono affidati in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 delle Linee Guida ANAC n. 1.

5. L'affidamento degli incarichi avviene, in ogni caso, mediante stipula di specifico disciplinare, recante le reciproche obbligazioni delle parti. Si applicano, al riguardo, le disposizioni del precedente paragrafo 4, per quanto compatibili.

6. Nell'ipotesi di affidamento diretto di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, è preferibile procedere mediante comparazione del prezzo offerto con almeno un secondo preventivo, salvo adeguata e contingente motivazione legata alla necessità di garantire omogeneità e coerenza nello svolgimento delle prestazioni in considerazione del rispetto del principio di continuità.

7. Le attività legate ai vari livelli di progettazione devono essere svolte, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo. Tenuto conto di tale principio di continuità e del divieto di cui all'art. 24, comma 7, del Codice è ammissibile la partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio di redazione di una o più fasi progettuali del soggetto che ha redatto la fase o le fasi progettuali precedenti. Quest'ultimo deve produrre - in conformità alle previsioni dei documenti di gara - documentazione atta a dimostrare che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha potuto falsare la concorrenza. Analogamente è necessario mettere a disposizione di tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni messe a disposizione del precedente affidatario.

8. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. Se l'affidamento disgiunto riguarda la progettazione definitiva o esecutiva, l'accettazione avviene previa validazione della precedente fase progettuale.

9. È ammesso l'affidamento diretto al redattore del progetto esecutivo dell'incarico di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione qualora l'importo complessivo delle prestazioni di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza sia inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1 – lett. c), del Codice.

10. Fatta salva la facoltà di esonero prevista dalle disposizioni dell'art. 93, comma 1 - ultimo periodo, e dell'art. 103, comma 11, del Codice, in relazione all'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria:

10.1 - non va prestata la cauzione provvisoria per i soli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP. Va comunque richiesta una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, la quale deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che possano determinare a carico del Comune nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;.

10.2 - va prestata la cauzione definitiva.

## **17. Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza**

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da uno specifico verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale è redatto dal funzionario responsabile del servizio cui afferisce l'intervento che assume le funzioni di responsabile del procedimento. Il verbale può essere redatto, altresì, da qualsiasi altro soggetto che ne abbia la competenza. Esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.
3. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il responsabile del servizio cui afferisce l'intervento o, comunque, il tecnico dell'amministrazione comunale che per primo accede ai luoghi oppure prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui ai precedenti commi, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti e con le forme di cui alle presenti Linee Guida.
4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato che provvede a informare tempestivamente per iscritto il Sindaco, l'Assessore Delegato, il Segretario Generale ed il Soggetto Apicale del Settore/Servizio competente al fine dell'assunzione degli atti di competenza.
5. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal responsabile del procedimento o dal tecnico comunale nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo. L'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
6. Il responsabile del procedimento redige, entro dieci giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al soggetto apicale del Settore/Servizio competente in materia, se diverso, che provvede all'individuazione della copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
7. Qualora i lavori non conseguano l'approvazione successiva da parte della Giunta Comunale con propria deliberazione, il soggetto apicale del Settore/Servizio competente in materia, entro trenta giorni, dispone l'immediata sospensione dei lavori e la liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita..
8. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, l'ordinazione è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre..
9. Qualora gli interventi d'urgenza o i lavori di somma urgenza di cui ai precedenti commi siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi delle Presenti Linee Guida per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze del soggetto apicale del Settore/Servizio competente in materia, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali. Il soggetto apicale del Settore/Servizio competente in materia provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione

## **18. Pubblicità**

1. Il Comune ottempera agli obblighi di pubblicità individuati e disciplinati dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, nonché dalle normative speciali in materia di anticorruzione (Legge 190/2012 e s.m.i.) e in materia di trasparenza (D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.).
2. Tutti gli atti relativi alla programmazione di servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di

appalti pubblici di servizi, forniture e lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara ed avvisi" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..

3. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.

4. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

5. Nella stessa sezione sono pubblicati con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'istestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.

## **19. Economie di gara**

1. A seguito dell'aggiudicazione dell'appalto si crea generalmente un'economia di gara. Considerato che al momento i principi della contabilità affermano *"...gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione..."*, l'eventuale utilizzo delle economie di gara nello stesso intervento assumono le caratteristiche di una variazione in aumento complessivo dell'importo dell'opera/fornitura/servizio già progettata ed approvata. Si applicano, al riguardo, le disposizioni del successivo paragrafo 22.

2. L'economia di una gara di appalto può essere utilizzata:

2.1 per completare e/o migliorare funzionalmente l'opera/fornitura servizio che si intende raggiungere con l'intervento in essere (ex. opere supplementari non previste in progetto per mancanza di fondi);

2.2 per motivi indipendenti (ex. errore progettuale) o dipendenti dall'Amministrazione (ex. variazione dei bisogni, spese per saggi, prove, spese generali, ...), per problematiche non previste (ex. imprevisto geologico) o per la necessità di modificare in corso d'opera quantità di lavorazioni, o semplice opportunità.

3. L'economia di una gara di appalto può essere utilizzata, compatibilmente con le previsioni di bilancio, previa concertazione con il Servizio Finanziario dell'Ente.

## **20. Esecuzione del contratto**

1. L'avvio dell'esecuzione del contratto o la consegna dei lavori avviene nei termini previsti dal Codice e dai provvedimenti attuativi tra i quali, in particolare, il D.M. n. 49/2018 e successivi aggiornamenti. La consegna dei lavori o l'avvio dell'esecuzione del contratto presuppone la redazione di uno specifico verbale firmato dall'appaltatore; nel verbale è indicato il termine utile per la realizzazione dei lavori, per l'esecuzione della fornitura o per l'espletamento dei servizi affidati.

2. Per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) e per le forniture e i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, il verbale di consegna può essere sostituito dall'emissione del primo ordine di esecuzione dei lavori, forniture o servizi, anch'esso firmato per accettazione dall'affidatario.

3. Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla consegna delle prestazioni in modo frazionato, senza che l'appaltatore possa avanzare richieste di indennità o risarcimenti di sorta; nei casi previsti dal Codice, il Comune può disporre la consegna sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto.
4. In relazione alle modalità di redazione del verbale di consegna dei lavori o del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, alle conseguenze della mancata/ritardata consegna da parte del Comune o del mancato avvio delle prestazioni per colpa dell'appaltatore, si fa rinvio alle disposizioni del Codice, e norme correlate, e del Capitolato Speciale d'Appalto.
5. È ammessa, nei casi e con le modalità previste dal Codice e dal D.M. n. 49/2018, la sospensione dell'esecuzione del contratto di lavori, forniture e servizi ordinata dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
6. La sospensione può essere anche ordinata dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
7. L'esecutore che non sia in grado di ultimare i lavori, forniture e servizi nel termine fissato contrattualmente, può chiedere una proroga motivata nei termini e con le modalità previste dal Codice.
8. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal R.U.P. nei termini e con le modalità previste dal Codice.
9. Nel caso di forniture e servizi, alla scadenza del termine contrattuale, il Comune ha facoltà di procedere alla proroga tecnica della durata contrattuale, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara d'appalto, al fine di garantire la continuità della fornitura o del servizio affidati.

## **21. Variazioni contrattuali in corso d'opera**

1. La possibilità di modificare i contratti di appalto è ammessa nei casi previsti dal Codice. Non sono ammesse le modifiche, considerate sostanziali, che alterino gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito e, comunque, soddisfino una o più delle seguenti condizioni:
  - 1.1 - introducano condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
  - 1.2 - modificano l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'appaltatore, in modo non previsto nel contratto iniziale;
  - 1.3 - estendano notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
  - 1.4 - prevedano che un nuovo contraente sostituisca quello cui il Comune aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dalla normativa.
2. Non sono ritenute sostanziali le modifiche del contratto che il Comune può stabilire nei documenti di gara, entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) del valore del contratto, che comunque resta fisso ed invariabile.
3. Al di fuori delle ipotesi di modifiche ai contratti contemplate nei punti precedenti, qualora si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni, il Comune può imporre all'appaltatore l'esecuzione di tali prestazioni aggiuntive o la riduzione delle prestazioni medesime, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste contrattualmente, senza poter far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. In relazione alle modalità di redazione ed approvazione delle varianti in corso d'opera si rinvia, espressamente, alle disposizioni del Codice, del Capitolato Speciale d'Appalto ed eventualmente di altri atti contrattuali.
5. Restano fermi gli adempimenti previsti nei confronti dell'A.N.A.C..

## **22. Aggiornamento del quadro economico**

1. Per progetti che contemplino un quadro economico, l'aggiornamento di quest'ultimo al fine della

previsione dell'utilizzo delle economie e/o di somme suppletive all'interno dell'opera o della fornitura o servizio finalizzata anche all'approvazione di una perizia di variante viene demandato alla Giunta Comunale.

2. In deroga al comma precedente, nel caso di variazioni contrattuali di modesto importo che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

- importo non eccedente il 15% del contratto;
- importo non superiore ad €. 40.000,00 (escluso IVA),

l'utilizzo delle sole economie di gara può essere autorizzato anche direttamente dal Dirigente/Soggetto apicale del Settore/Servizio cui afferisce l'affidamento, previa concertazione con il Servizio Finanziario dell'Ente in relazione al rispetto delle previsioni del bilancio di previsione.

3. Il Dirigente/Soggetto apicale del Settore/Servizio cui afferisce l'affidamento è autorizzato, in sede di approvazione del progetto da porre a base dell'affidamento, ad effettuare le eventuali riformulazioni del quadro di economico di spesa che si dovessero rendere necessarie in relazione a necessità derivate durante le fasi di progettazione, a condizione che rimanga invariato l'importo complessivo del progetto così come previsto nel quadro economico della fase progettuale approvata dall'Amministrazione Comunale. Parimenti, in fase di esecuzione del contratto, il Dirigente/Soggetto apicale del Settore/Servizio cui afferisce l'affidamento è autorizzato motivatamente ad approvare la riformulazione del quadro di spesa in relazione alle cosiddette "Somme a disposizione dell'Amministrazione" senza alterare, tuttavia, l'importo complessivo di tali somme rispetto alla previsione del progetto posto a base dell'affidamento.

4. L'utilizzo degli imprevisti contenuti nel quadro economico approvato dall'Amministrazione, rimane sempre nelle competenze del R.U.P., previa approvazione del Dirigente/Soggetto apicale del Settore/Servizio cui afferisce l'affidamento, per le finalità previste dall'obiettivo finale del progetto.

### **23. Prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva. Polizze assicurative. Polizza per il pagamento della rata di saldo**

1. Gli operatori economici che presentano offerta per l'affidamento di appalti o che contraggono obbligazioni nei riguardi del Comune sono tenuti a prestare garanzia valida ai sensi di legge (garanzia provvisoria).

2. La garanzia provvisoria è prestata secondo quanto previsto dall'art. 93 del Codice. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli D. Lgs.

3. Per i soli affidamenti diretti disposti ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. a), del Codice si può prescindere dalla prestazione della cauzione provvisoria indipendentemente dall'importo dell'affidamento, comunque di importo inferiore ad € 40.000,00.

4. (abrogato)

5. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni del corrispettivo d'appalto. L'importo della garanzia è fissato in misura comunque non inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In ogni caso si applica l'art. 103 del Codice.

6. Si può prescindere dalla prestazione della cauzione definitiva per i soli affidamenti diretti disposti ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. a), del Codice alle condizioni previste dall'art. 103, comma 11, del medesimo Codice. L'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva deve essere adeguatamente motivato e deve essere sempre ed obbligatoriamente subordinato ad un adeguato miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

6bis. Per affidamenti disposti con procedure diverse da quelle previste dall'art. 36, comma 2 - lett. a), del Codice, qualunque sia l'importo dell'affidamento, non si può prescindere dalla prestazione sia della garanzia provvisoria che della garanzia definitiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 93 - comma 10 - del Codice.

6ter. Nel caso di variazioni dell'importo del contratto intervenute in corso d'opera la garanzia definitiva, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 103 - comma 5 - del Codice, va adeguata - se necessario - con riferimento al nuovo importo contrattuale.

6quater. Il pagamento della rata di saldo è sempre subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo, o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

7. Nel caso in cui la natura del contratto lo richieda, si deve prevedere, a carico dell'affidatario, la presentazione di idonee garanzie assicurative (tipo polizze CAR) che garantiscano il Comune verso terzi e per danni a persone, cose o opere di proprietà del Comune. Trova applicazione l'art. 103, comma 7, del Codice.

## **24. Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti**

L'Albo Fornitori e Professionisti presente sul sito web dell'Ente, è un albo aperto aggiornabile almeno annualmente.

2. Il Comune, con avviso pubblicato sul proprio profilo nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" invita con cadenza annuale gli operatori economici interessati ad iscriversi al suddetto elenco.

3. L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

4. Ciascun operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs.50/2016, nonché dei requisiti minimi di:

4.1 - idoneità professionale: (iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore per cui si è iscritti)

4.2 - capacità economica e finanziaria: al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento per cui ci si iscrive, tali da consentire la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare iscritte ad un'apposita sezione dell'Albo. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

4.3 - capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo degli appalti per cui si intende concorrere, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico oppure dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.

5. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è obbligato ad aggiornare il proprio profilo di iscrizione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

6. Il Comune procede periodicamente (annualmente o prima al verificarsi di determinati eventi) all'aggiornamento e/o revisione dell'elenco (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). Le comunicazioni di rito fra le parti possono avvenire tramite PEC.

7. Sono esclusi, altresì, dall'elenco del Comune gli operatori economici che secondo motivata valutazione hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti a gara nel biennio.

8. L'elenco dei Fornitori è consultabile dal sito web del Comune in modalità "statica" ovvero mediante

apposito link alla piattaforma telematica della eventuale C.U.C..

## **25. Disposizioni in merito alla corretta applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in fase di affidamento di contratti**

1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 si rimanda ai contenuti dell'Allegato 4 avente ad oggetto *“Adempimenti in fase di affidamento di contratti di appalto, d’opera o di somministrazioni”*.

## **26. Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 2003 n.196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 il Comune tratterà i dati forniti dai concorrenti e dagli affidatari esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto. I concorrenti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del suddetto decreto.

## **27. Norme finali ed entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nelle presenti Linee Guida, si fa integrale rinvio alla vigente normativa, nonché alle successive modifiche o integrazioni della normativa stessa che saranno direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento nelle stesse Linee Guida..

2. Successive modificazioni o integrazioni alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, prevarranno, in quanto applicabili, rispetto alle disposizioni del presente Regolamento, che si intenderanno di diritto abrogate.

3. Le presenti Linee Guida entrano in vigore il giorno dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione e di applicano alle procedure da avviarsi dopo tale termine.